SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06G0171

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. **151.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».

2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.».

3. L'articolo 688 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 688 *(Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi).* — Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.».

4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,».

5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».

6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».

7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire».

8. L'articolo 1273 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

Dei servizi della navigazione aerea

1. L'articolo 691 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 691 *(Servizi della navigazione aerea).* — I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».

2. L'articolo 691-*bis* del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 691-*bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea).* — Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.».

Art. 3.

Della proprietà e dell'uso degli aeroporti

1. L'articolo 692 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 692 *(Beni del demanio aeronautico statale)*. — Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».

2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».

3. Nel primo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».

4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».

5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».

6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».

7. L'articolo 697 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 697 *(Aeroporti aperti al traffico civile)*. — Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».

8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «(*Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale*)».

9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».

10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».

11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».

12. L'articolo 701 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 701 *(Aviosuperfici)*. — Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».

13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione è soppresso.

14. L'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 703 *(Devoluzione delle opere non amovibili)*. — Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».

Art. 4.

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».

2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.».

3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualità del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».

5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.».

6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».

7. La lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

«*b)* organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;».

8. Nella lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse.

9. Dopo la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite le seguenti:

«*e-bis)* propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».

10. Nella lettera *h)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la gestione degli oggetti smarriti.».

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».

Art. 5.

Vincoli della proprietà privata

1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».

2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».

3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso,».

4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».

5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole: «le comunità» sono sostituite dalle seguenti: «alle comunità».

Art. 6.

Della polizia degli aeroporti

1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere *e-bis)* ed *e-ter)*.».

2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».

Art. 7.

Del personale aeronautico

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente dell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «personale aeronautico».

2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione è aggiunta la seguente lettera:

e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.». Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.».

4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 736 *(Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico)*. — Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.».

5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono soppresse.

6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.».

7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».

Art. 8.

Delle distinzioni degli aeromobili

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 743 *(Nozione di aeromobile)*. — Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».

2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».

3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.».

4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».

5. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 745 *(Aeromobili militari)*. — Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».

6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».

8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC».

Art. 9.

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».

2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».

3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».

4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicità» a: «nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».

7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 859 *(Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale)*. — L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».

8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».

9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.

10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.

Art. 10.

Dei documenti dell'aeromobile

1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole: «dell'elica,» sono inserite le seguenti: «nonché del quaderno tecnico di bordo,».

Art. 11.

Dell'ordinamento dei servizi aerei

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3. L'articolo 780 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 780 *(Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori)*. — Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».

4. L'articolo 782 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 782 *(Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale)*. — L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».

5. L'articolo 783 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 783 *(Tutela del consumatore)*. — Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.

L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.».

6. L'articolo 784 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 784 *(Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari)*. — Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».

7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.».

8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio».

9. L'articolo 786 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 786 *(Riserva di cabotaggio comunitario)*. — I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.».

10. Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole: «può imporre» sono sostituite dalla seguente: «impone».

11. La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEL LAVORO AEREO».

Art. 12.

Della polizia della navigazione

1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione è abrogato.

2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: «pagamento» a: «Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».

3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione è abrogato.

4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».

Art. 13.

Degli atti di stato civile in corso di navigazione

1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 834 *(Matrimonio in imminente pericolo di vita)*. — Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'este-

ro, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».

2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole: «degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia».

Art. 14.

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

1. Nel secondo comma dell'articolo 939-*ter* del codice della navigazione, la parola: «privato» è soppressa.

2. L'articolo 940-*ter* del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 940-*ter (Sostituibilità dell'aeromobile)*. — Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.».

3. La rubrica dell'articolo 940-*quater* del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «*Responsabilità verso i terzi*».

4. Il primo comma dell'articolo 940-*quater* del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.».

5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».

6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».

7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».

8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».

9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.».

10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge».

11. Dopo l'articolo 949-*bis* del codice della navigazione è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 949-*ter (Prescrizione)*. — I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».

12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 94 *(Responsabilità per danni alla persona)*. — 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.».

13. L'articolo 951 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 951 *(Norme applicabili)*. — Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.».

14. L'articolo 952 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 952 *(Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto)*. — Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto

delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.».

15. L'articolo 953 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 953 *(Riconsegna delle cose)*. — Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».

16. L'articolo 954 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 954 *(Prescrizione)*. — I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».

17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.

Art. 15.

Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO

Art. 965 *(Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie)*. — La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

Art. 966 *(Danni da urto)*. — In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Art. 967 *(Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga)*. — Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Art. 968 *(Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto)*. — In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Art. 969 *(Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti)*. — I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Art. 970 *(Decadenza e prescrizione del diritto di regresso)*. — Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Art. 971 *(Limiti del risarcimento complessivo)*. — Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Art. 972 *(Limitazione del risarcimento per danni da urto)*. — Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.».

2. Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione sono abrogati.

3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.

Art. 16.

Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

1. L'articolo 493 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 493 *(Compenso per salvataggio di persone)*. — Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del com-

penso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.».

2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.

3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole: «o dalla responsabilità del vettore» sono soppresse.

Art. 17.

Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».

2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».

4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012».

5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».

Art. 18.

Dei privilegi e dell'ipoteca

1. Nel primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 974» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 966 e 967».

2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel secondo comma dell'articolo 866» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 866».

3. Nell'articolo 1035 del codice della navigazione, le parole: «o d'iscrizione» sono soppresse.

Art. 19.

Delle infrazioni penali e amministrative

1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».

2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».

3. Nel primo comma dell'articolo 1083-*ter* del codice della navigazione, la parola: «739» è sostituita dalla seguente: «734».

4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione è sostituito dal segue:

«Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».

5. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57».

6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati.

7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.

8. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».

9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola: «835» è sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».

10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse.

11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.

12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.

13. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».

Art. 20.

Disposizioni processuali

1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 1236 *(Obbligo di denuncia e di relazione)*. — I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».

2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.

3. L'articolo 1259 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1259 *(Potere disciplinare in caso di perdita della nave)*. — Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».

Art. 21.

Norme finali

1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2004, n. 264), è il seguente:

«Art. 2 *(Delega all'adozione di disposizioni successive)*. — 1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.».

— Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131.

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 265 del 2004, è il seguente:

«3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 687, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 687 *(Amministrazione dell'aviazione civile)*. — L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, *certificazione, vigilanza e controllo*, nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.».

— Il testo vigente dell'art. 690 del codice della navigazione, modificato del presente decreto, è il seguente:

«Art. 690 *(Annessi ICAO)*. — Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in via amministrativa *per le singole materie* sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, *nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.*

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare *o sostituire* con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

— L'art. 1273 del codice della navigazione , abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 1273 (Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna)».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 693 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 693 *(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)*. — I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito *per il successivo affidamento* in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli *aeroporti* e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».

— Il testo vigente dell'art. 694 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 694 *(Aeroporti privati)*. — Fermo restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali *e delle convenzioni* vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di *aeroporti* e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.».

— Il testo dell'art. 696 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 696 *(Opere di pubblico interesse)*. — La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie *alla realizzazione* ed all'ampliamento di *aeroporti* e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.».

— Il testo del primo comma dell'art. 698 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale). — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, *gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale*, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tendendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».

— Il testo vigente dell'art. 699, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 699 *(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)*. — Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti *e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo*.».

— Il testo vigente dell'art. 700 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 700 *(Uso degli* aeroporti *privati non aperti al traffico civile)*. — Salvo il caso di necessità, per l'uso degli *aeroporti* privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso *del gestore* dell'aeroporto.».

— L'art. 702, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 702 *(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali)*. — Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 704 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 704 *(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale)*. — Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti *e dei sistemi aeroportuali* di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'art. 11-nonies *del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.*

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio *reso agli operatori e agli utenti* alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.».

— Il testo vigente dell'art. 705 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 705 *(Compiti del gestore aeroportuale)*. — *Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.*

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, *prevenzione degli incendi e lotta agli incendi*, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;.

«*e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali*;

e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;»;

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, *nonché la gestione degli oggetti smarriti*.».

— Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1999, n. 18, modificto dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 *(Protezione sociale)*. — 1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati *A* e *B*, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti *professionali e* di sicurezza da parte del personale addetto.».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 707 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 707 *(Determinzione delle zone soggette a limitazioni)*. — Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».

— Il testo vigente dell'art. 709, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 709 *(Ostacoli alla navigazione)*. — Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, *anche in virtù delle loro destinazioni d'uso*, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.».

— Il testo vigente dell'art. 712 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 712 *(Collocamento di segnali)*. — L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art. 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.».

— Il testo vigente dell'art. 715, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 715 *(Valutazione di rischio delle attività aeronautiche)*. — Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche *alle comunità* presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazi impatto di rischio.».

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 718 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 718 *(Funzioni di polizia e di vigilanza)*. — Le funzioni di polizia degli *aeroporti* sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, *unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'art. 705, secondo comma, lettere* e-bis) *ed* e-ter).

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. *Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.*

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

Note all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 733 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 733 *(Personale non di volo)*. — Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;

e) il personale addetto aicontrolli di sicurezza.».

— Il testo dell'art. 734 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 734 *(Licenze ed attestati)*. — I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestatie delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'art. 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, *coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica*.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.».

— Il testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

«2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.».

— Il testo vigente dell'art. 899 del codice della navigazione, modificato dal presente decereto, è il seguente:

«Art. 899 *(Gerarchia di bordo)*. — 1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'art. 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.».

— Il testo vigente dell'art. 900 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 900 *(Idoneità fisica)*. — 1. L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

2. Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'art. 734.».

— Il testo vigente dell'art. 901 del codice della navigazione, modificato dal seguente decreto, è il seguente:

Art. 901 *(Capacità dei minori degli anni diciotto)*. — 1. *Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.*

2. La revoca del consenso all'iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.».

Note all'art. 8:

— La legge 25 marzo1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1985, n. 78.

— Il testo vigente dell'art. 744 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 744 *(Aeromobili di Stato e aeromobili privati)*. — *Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli; di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.*

Tutti gli altri aeromobili sono coniderati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono equiparati agli aeromobill di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».

— Il testo dell'art. 746 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 746 *(Aeromobili equiparabili a quelli di Stato)*. — Salvo quanto disposto dall'art. 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

— Il testo vigente dell'art. 748, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 748 *(Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art. 7444.

L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi dell'art. 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di proprietà nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, *nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744, d'intesa con l'ENAC.*

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 749 *(Ammissione degli aeromobili alla navigazione)*. — Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'art. 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'art. 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».

— Il testo vigente dell'art. 754, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 754 *(Assegnazione di marche temporanee)*. — Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'art. 744, quarto comma, anche se già immatricolati.

Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».

— Il testo vigente dell'art 755 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 755 *(Certificato di immatricolazione)*. — Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.».

— Il testo vigente dell'art. 759 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 759 *(Demolizione e smantellamento dell'aeromobile)*. — Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'art. 760.».

— Il testo vigente dell'art. 760 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 760 *(Cancellazione dell'aeromobile dal registro)*. — L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'art. 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'art. 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) *e* d) *del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.*

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759.

Nel caso di cui alla lettera *f)* del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il ersonale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché *pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.*

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.».

— Il testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

«7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.».

— Il testo dell'art. 869 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 869 *(Esibizione del certificato di immatricolazione)*. (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). — Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione [c.n. 756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.

Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».

— Il testo dell'art. 870 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 870 *(Esecuzione della pubblicità)*. — Per l'esecuzione della pubblicità si applica l'art. 256.

Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l'aeromobile è immatricolato.

Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.».

— Il testo dell'art. 871 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 871 *(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni)*. — Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione prevalgono le risultanze del registro.».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 773 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 773 *(Libri dell'aeromobile)*. — Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, *nonché del quaderno tecnico di bordo*, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 778 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 778 *(Rilascio della licenza di esercizio)*. — *La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE)*

n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.».

— Il testo dell'art. 779 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 779 *(Mantenimento della licenza di esercizio)*. — La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'art. 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni *due anni*, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.».

— Il testo vigente dell'art. 785 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 785 *(Vettori designati)*. — *I servizi di trasporto aereo, di cui all'art. 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati; stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari; tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.*

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza *dall'esercizio* del sercizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.».

— Il testo vigente dell'art. 787 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 787 *(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali)*. — I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC *impone* ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 800 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 300 *(Aeromobili diretti all'estero)*. — Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.».

— Il testo vigente dell'art. 802 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 802 *(Divieto di partenza)*. — L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al *pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav S.p.a.*».

— Il testo dell'art. 805 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 805 *(Approdo di aeromobili provenienti dall'estero)*. (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). — Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.».

— Il testo vigente dell'art. 807 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 807 *(Utilizzazione degli aeroporti coordinati)*. — La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».

Note all'art. 13:

— Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

«1. L'art. 834 del codice della navigazione è abrogato.».

— Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 836 *(Trasmissione degli atti alle autorità competenti)*. (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). — L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia *degli atti di matrimonio e* dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle dipsosizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».

Note all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art 939-*ter* del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 939-*ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile)*. — In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.».

— Il testo dell'art. 940-*quater* del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 940-*quater* (Responsabilità verso i terzi). — *La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà*.».

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.».

— Il testo vigente dell'art. 941 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 941 *(Norme applicabili)*. — Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali *in vigore nella Repubblica*.

Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'art. 953.».

— Il testo vigente dell'art. 942 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 942 *(Obbligo di assicurazione)*. — Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».

— Il testo vigente dell'art. 943 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 943 *(Obblighi d'informazione)*. — Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».

— Il testo vigente dell'art. 945 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

Art. 945 *(Impedimento del passeggero)*. — Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'art. 455, in quanto compatibili.».

— Il testo vigente dell'art. 947 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 947 *(Impedimenti del vettore)*. — In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, *le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge*.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235.

— Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 955 *(Rinvio)*.

Art. 956 *(Documento del trasporto)*.

Art. 957 *(Redazione della lettera di trasporto)*.

Art. 958 *(Indicazioni della lettera di trasporto)*.

Art. 959 *(Data di caricazione)*.

Art. 960 *(Efficacia probatoria della lettera di trasporto)*.

Art. 961 *(Originali della lettera di trasporto)*.

Art. 962 *(Originali della lettera di trasporto)*.

Art. 963 *(Duplicati della lettera di trasporto)*.

Art. 964 *(Legittimazione del possessore della lettera di trasporto)*».

Note all'art. 15:

— Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 973 *(Prescrizione).*

Art. 974 *(Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga)*

Art. 975 *(Limite del risarcimento)*.

Art. 976 *(Concorso dei creditori)*.

Art. 977 *(Esclusione della limitazione)*.

Art. 978 *(Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto)*.

Art. 979 *(Decadenza e prescrizione del diritto di regresso)*.

Art. 980 *(Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti)*».

— Il testo vigente dell'art. 1048 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1048 *(Formazione dello stato attivo)*. — Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, formano lo stato attivo.

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 985 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 985 *(Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone)*. — L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al

risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate.».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1011 *(Danni coperti)*. — L'assicurazione risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati dagli articoli 965 *e 971*.».

— Il testo vigente dell'art. 1012 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1012 *(Danni esclusi)*. — L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.».

— Il testo vigente dell'art. 1017 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1017 *(Rischio)*. — L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste *nel secondo comma dell'articolo 1012*.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.».

— Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1020 *(Prescrizione)*. — Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'art. 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».

Note all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 1023 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1023 *(Privilegi sull'aeromobile e sul nolo)*. — Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'art. 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;

3) i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;

5) le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto *negli articoli 966 e 967*; le indennità per morte per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;

6) i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.».

— Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1031 *(Ufficio competente)*. — La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate *nell'art. 866*.».

— Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1035 *(Grado dell'ipoteca)*. — L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione dell'aeromobile.».

Note all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 1082 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1082 *(Pene accessorie)*. — 1. Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:

1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 *e 734*;

2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell'aria.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.».

— Il testo vigente dell'art. 1083 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1083 *(Effetti e durata delle pene accessorie)*. — 1. L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 *e 734*. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

2. L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.

3. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 *e 734*, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

4. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.».

— Il testo vigente dell'art. 1083-*ter* del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1083-*ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie)*. — La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'art. 1083-*bis*, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e *734* per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'art. 1083-*bis*, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.».

— Il testo vigente dell'art. 1163 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1163 *(Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti)*. — Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'art. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».

— Il testo vigente dell'art. 1165 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1165 *(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate)*. — È punito con l'ammenda fino a lire un milione:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli *50 e 57*, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.».

— Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 1176 *(Inosservanza del divieto di mediazione)*.

Art. 1177 *(Aggravanti)*.».

— Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1197 *(Rifiuto di cooperare al ricupero)*. — Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

— Il testo vigente dell'art. 1201 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1201 *(Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile)*. — È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art. 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto].

2) parte o approda in località diversa da quelle previste *nell'art. 799*;

3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;

4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.».

— Il testo vigente dell'art. 1205 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1205 *(Innovazione di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte)*. — Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; *818, 834, 835* è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.».

— Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1214 *(Sanzioni amministrative)*. — La violazione degli articoli 1193, 1198 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.».

— Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1216 *(Navigazione senza abilitazione)*. — L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione, ovvero con certificato di navigabilità che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.».

— Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1219 *(Individuazione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile)*. — Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura della scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità.».

— Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 1229 *(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli)*. — Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecento euro.».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1240 *(Competenza per territorio)*. — La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartenente al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

06G0169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006.

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2005, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro della funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 25

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale 2005-2007, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

(i progetti entrati nel 2005 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città
IST-01441 Enti gestori dei servizi idrici
IST-01784 Indagine campionaria su approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognature e di depurazione (*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite (Pilota) (a)
IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (*) (a)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale (a)
IST-00245 Consumi delle famiglie
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a)
IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia e soggetti sociali (a)
IST-01391 Ampliamenti regionali dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini (a)
IST-01393 Modulo uso del tempo su conciliazione lavoro - famiglia
IST-01395 Condizioni di vita (a)
IST-01425 Multiscopo sulle famiglie: violenze e maltrattamenti (a)
IST-01426 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)
IST-01493 Frequenze di spesa
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: uso da parte delle famiglie della Ict
IST-01499 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - Anno 2005 (a)
IST-01769 Rilevazione sperimentale nuovo questionario sui consumi per l'armonizzazione con la classificazione Coicop (*)
IST-01856 Indagine di ritorno sulle criticità dei percorsi lavorativi in un'ottica di genere (*) (a)
IST-01857 Modulo sulla educazione degli adulti (*) (a)
IST-01858 Multiscopo: uso del tempo - 2007 (*) (a)
IST-01862 Ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 2004 - 2005 (*) (a)
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

IST-00234 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti universitari
IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato
IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali
IST-01376 Rilevazione dell'organizzazione e delle attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni
IST-01550 Costi sostenuti dalle imprese per adempimenti amministrativi

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Cause di morte (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Rilevazione degli assicurati alle gestioni pensionistiche Ivs
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia

IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
IST-00124 Rilevazione dei fallimenti chiusi: scheda individuale
IST-00813 Rilevazione delle procedure concorsuali (concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni controllate)
IST-00906 Rilevazione sui ricorsi presentati alle associazioni dei consumatori
IST-01172 Rilevazione delle domande di adozione (a)
IST-01581 Rilevazione delle domande di revisione delle condizioni di separazione e divorzio

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati
IST-00935 Spese private per l'istruzione
IST-01387 Formazione delle liste individuali dei diplomati
IST-01388 Censimento laureati
IST-01585 Censimento dottori di ricerca e specializzati
IST-01677 Formazione nelle imprese
IST-01802 Estensione dell'indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie superiori (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
IST-01688 Stampa periodica ed informazione on-line

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00052 Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00705 Inserimento professionale di dottori di ricerca e specializzati
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2004)
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro Capi
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006)
IST-01379 Indagine annuale di approfondimento tematico sulle grandi imprese
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate
IST-01810 Modulo ad hoc: conciliazione lavoro e famiglia (*)
IST-01811 Indagine continua sulle forze di lavoro Cati
IST-01826 Indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate (*)
IST-01870 Inserimento professionale di dottori di ricerca e specializzati (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

IST-00058 Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01671 Domanda di servizi da parte delle imprese
IST-01672 Nuove attività imprenditoriali
IST-01678 Rilevazione per l'aggiornamento dell'archivio statistico delle unità economiche Asia-Unità locali
IST-01679 Rilevazione sulle attività internazionali delle imprese - Fats
IST-01684 II Rilevazione censuaria delle Istituzioni non-profit - 2004

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01365 Attività di ricerca dei docenti
IST-01680 Ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01681 Ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit
IST-01693 Ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Rilevazione sulle telecomunicazioni
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - altri servizi (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue
IST-00111 Acquisti e cessioni con i paesi dell Ue

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti dell'edilizia
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero
IST-01674 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
IST-01828 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana
IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00182 Prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
IST-00187 Vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare nei mercati ittici
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole

IST-00792	Utilizzo dei prodotti fitosanitari
IST-01635	Indagine annuale sul bestiame macellato
IST-01636	Statistica mensile delle carni bianche macellate
IST-01838	Rilevazione campionaria di controllo della qualità dell'archivio Asia-Agricoltura (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00068	Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069	Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali
IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 2000=100)
IST-01370	Indagine mensile su fatturato ed ordinativi (indici 2000=100)
IST-01641	Rilevazione mensile della produzione dell'industria del ferro e acciaio - Prodcom (ex CECA)
IST-01642	Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria del ferro e acciaio (ex CECA)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00061	Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564	Rilevazione mensile dell'Attività edilizia
IST-01675	Rilevazione dell'Attività edilizia -indagine rapida

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-01839	Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio (*)
IST-01841	Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso (*)
IST-01844	Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00138	Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari
IST-00139	Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141	Attività alberghiera
IST-00671	Multiscopo sulle famiglie: viaggi, vacanze e vita quotidiana (a)
IST-01845	Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00145	Rilevazione del trasporto aereo
IST-00146	Trasporto merci su strada
IST-00818	Trasporto marittimo
IST-01646	Rilevazione del trasporto ferroviario
IST-01843	Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti terrestri (*)

AREA: Metodologie e strumenti generalizzati **SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati**

IST-01167	Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità)

Titolare: Ministero delle attività produttive

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

ATP-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ATP-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
ATP-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
ATP-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
ATP-00037 Produzione dell'industria petrolchimica

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ATP-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
ATP-00014 Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry) ; Specializzata

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti

AREA: Conti economici e finanziari **SETTORE: Conti economici e finanziari**

ECF-00066 Conti Pubblici Territoriali (*)

Titolare: Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative
INT-00009 Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Censimento delle strutture per extracomunitari

Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

ITR-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per le ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
ITR-00005 Trasporto pubblico locale
ITR-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
ITR-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
ITR-00008 Trasporti per condotta
ITR-00009 Trasporti per vie d'acqua interne
ITR-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
ITR-00062 Spese sostenute dalle società private nel settore dei trasporti

Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IUR-00052 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali
IUR-00053 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali
IUR-00054 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
IUR-00055 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LAP-00073 Attività previdenziale degli Enti vigilati

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LAP-00092 Analisi dei fabbisogni informativi dei lavoratori interinali (*)

Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: Ministero delle comunicazioni

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

MCO-00004 Analisi dei mercati nazionali delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali (*)

Titolare: Ministero delle politiche agricole e forestali

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00001	Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006	Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007	Meccanizzazione agricola in Italia - anagrafe delle macchine - osservatorio previsionale
PAC-00008	Dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti
PAC-00009	Dichiarazioni viti - vinicole: superficie
PAC-00016	Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi

Titolare: Ministero della salute

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

SAL-00005	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari
SAL-00006	Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
SAL-00007	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAL-00008	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010	Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00013	Qualità delle acque di balneazione
SAL-00018	Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025	Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026	Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029	Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00030	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari
SAL-00034	Anagrafe bovina
SAL-00038	Certificato di assistenza al parto (a)

Titolare: Regione Liguria

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

LIG-00001	Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

LIG-00002	Anagrafe delle biblioteche liguri (*)
LIG-00003	Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria (*)
LIG-00004	censimento dei musei e dei beni culturali della Liguria (*)

Titolare: Regione Toscana

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TOS-00009 Indagini congiunturali sull'artigianato toscano

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (a)
PAB-00007 Indagine sull'ascolto radio-televisivo (a)
PAB-00011 Distribuzione del reddito in Alto Adige (a)
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

PAB-00010 Sistema informativo su appalti e lavori pubblici

Titolare: Provincia di Lucca

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PLU-00001 Le forze di lavoro nella provincia di Lucca

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino

Titolare: Comune di Firenze

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

FIR-00007 La qualità della vita a Firenze (*)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

FIR-00001 Indagine sperimentale sul comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

FIR-00008 I prezzi al consumo nell'area fiorentina (*)

Titolare: Comune di Livorno

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti (*)

Titolare: Comune di Milano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

MIL-00020 LaDeS - laboratorio dati demografici e sociali - La terza età a Milano: spazio e tempo, comunicazione e socialità

MIL-00021 Progetto "base informativa integrata" Urban (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola per l'infanzia al biennio della scuola secondaria di secondo grado

Titolare: Comune di Roma

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

ROM-00008 Movimento dei lettori, prestito, opere e letture in sede (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

ROM-00005 Aggiornamento banca dati delle aziende agricole e delle pratiche a minor impatto ambientale (*)

Titolare: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - Apat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

APA-00017 Inquinamento elettromagnetico

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00008 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (Rica)

Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di mercato

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e Internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio: al minuto tradizionale e grande distribuzione

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 Le politiche di formazione delle grandi imprese italiane
ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi. Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio
ISF-00024 Rilevazione censuale sul sistema di formazione professionale in Italia (*)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Indagine sulla domanda di lavoro in Italia (a)
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego
ISF-00017 Sviluppo delle competenze nei sistemi d'impresa in Italia (a)

Titolare: Ferrovie dello Stato s.p.a.

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

FES-00014 Traffico ferroviario merci (*)
FES-00018 Incidentalità ferroviaria (*)

Titolare: Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

GRT-00009 Prezzi dell'energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Nota congiunturale mensile
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato
GRT-00010 Migrazione dei clienti elettrici e rinegoziazione dei contratti
GRT-00011 Indagine sulla diffusione delle apparecchiature elettriche nelle abitazioni (*)

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 (dati sensibili e dati giudiziari).

06A03776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione n. 108 del 29 settembre 2005, del consiglio comunale di Ancona nella parte in cui dispone la modifica degli articoli 5 e 12 dello statuto del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 5 e 12 dello statuto del comune di Ancona, come modificato con la deliberazione n. 108 in data 29 settembre 2005 del consiglio comunale di Ancona, nelle parti in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo, per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi;

Udito il parere n. 551/06 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 15 marzo 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli articoli 5 e 12 dello statuto comunale di Ancona, modificati dalla deliberazione del consiglio comunale di Ancona n. 108 in data 29 settembre 2005, nella parte in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale agli stanieri non comunitari ed apolidi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 1

06A03773

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2006.

Indizione del *referendum* per il distacco del comune di Savignano Irpino dalla regione Campania e la sua aggregazione alla regione Puglia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emessa in data 13 gennaio e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come novellato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazione del consiglio comunale di Savignano Irpino n. 26 del 13 settembre 2005, per il distacco di detto comune, attualmente in provincia di Avellino, dalla regione Campania e la sua aggregazione alla regione Puglia;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di Savignano Irpino, il *referendum* popolare per il distacco del predetto comune dalla regione Campania e la sua aggregazione alla regione Puglia.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

06A03793

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2005.

Autorizzazione alla gestione diretta della ferrovia «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 recante il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;

Considerato che il 19 dicembre 2005 giunge a naturale scadenza la concessione della ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo», in atto esercitata dalla Società Funiviaria Alto Tirreno S.p.A.;

Vista l'istanza di proroga presentata dal concessionario uscente, che ha richiesto la applicazione alla concessione del disposto dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine del disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;

Visto il parere n. 786 trasmesso con nota n. 10076 del 4 novembre 2005, con il quale il Consiglio di Stato si è espresso non favorevolmente sulla proroga del termine di scadenza della detta concessione;

Vista la nota n. 4733 dell'8 novembre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al parere suddetto, ha comunicato al concessionario istante di non poter accogliere la richiesta di proroga;

Considerato che il servizio della predetta ferrovia viene esercitato mediante gestione di una infrastruttura ad impianti fissi per il trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in via alternativa al trasporto su strada e su rotaia, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;

Considerato che, per la rilevanza rivestita dall'impianto nel contesto della portualità alto tirrenica, per le dimensioni e caratteristiche tecniche del servizio fornito, provenienza dei traffici, peculiarità delle merci trasportate, interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in parola è stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle procedure di attuazione del trasferimento di funzioni e compiti in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o locale ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, ferma restando quindi la competenza in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che deve essere assicurata la continuità del pubblico servizio di rilievo nazionale di che trattasi anche successivamente alla naturale scadenza della concessione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtù del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni»;

Considerato che detta gestione diretta è necessaria anche per pervenire alla puntuale definizione dei rapporti patrimoniali con il soggetto concessionario uscente e per la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale addetto al servizio;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal 20 dicembre 2005 è autorizzata, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio e del servizio di trasporto, per la durata di un anno, la gestione governativa, di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo», essendo giunta alla naturale scadenza la concessione assentita alla Società Alto Tirreno S.p.A.

2. Nel periodo di gestione governativa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla definizione dei rapporti patrimoniali con il concessionario uscente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 186 e 187 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

3. Alla copertura degli oneri per la gestione governativa del servizio si provvede mediamente l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti U.P.B. 5.1.2.1. capitolo 2412.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'esecuzione del presente decreto ed alla nomina di un commissario per la gestione governativa, prescelto tra i Dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 119

06A03775

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione emergenziale conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3509).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3453 del 3 agosto 2005, recante «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale conseguente al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004»;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio della provincia di Taranto;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 23 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della Presidenza della Giunta regionale della Lombardia;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 1° marzo 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lombardia è confermato, fino al 31 dicembre 2006, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito del movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinaza di protezione civile n. 3453/2004 nonché della collaborazione degli Uffici tecnici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03726

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nel territorio dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena. (Ordinanza n. 3510).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico che ha interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2006, con il quale è stato esteso al territorio del comune di Montefiorino la dichiarazione di stato di emergenza del 22 dicembre 2005;

Considerata la situazione di rischio in cui versano i territori del comune di Frassinoro e del comune di Montefiorino (Modena), interessati da dissesti idrogeologici conseguenti alla riattivazione di estesi movimenti franosi denominati frana dei Boschi di Valoria, Lama del Corvo e Farneta;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 17 marzo 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nei territori dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena, colpiti da gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 2005 e del 2 marzo 2006 citati in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale della struttura regionale di protezione civile, nonché, ove necessario, della collaborazione degli Uffici tecnici regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:

o alla effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;

o alla realizzazione dei primi interventi indifferibili ed urgenti per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi, anche individuando, a tal fine, specifici soggetti attuatori, nonché per la ricostruzione di edifici distrutti.

4. Il Commissario delegato provvede altresì, e sulla base delle indagini effettuate ai sensi del comma 3, alla stesura del piano esecutivo degli interventi, nel quale sono indicate tutte le opere necessarie al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita. Il piano potrà essere attuato mediante stralci successivi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, commi 1 e 2.

5. In relazione alla dichiarazione di stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 e del 2 marzo 2006, gli interventi finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale in atto, anche posti in essere a valere sui fondi stanziati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0021283 del 18 marzo 2005, sono dichiarati indifferibili ed urgenti.

Art. 2.

1. Per l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, i soggetti attuatori competenti, di cui al precedente art. 1, comma 3, possono convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241

del 1990. In tal caso i termini temporali previsti dall'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo. L'approvazione da parte della Conferenza dei servizi, anche in deroga all'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Per la valutazione d'impatto ambientale le relative procedure sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento previsto deve essere terminato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il Presidente della regione Emilia-Romagna — Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, avvalendosi delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera *c),* della direttiva comunitaria n. 93/37;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/1950;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il cronoprogramma di attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 4, si provvede, a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile, nel limite massimo di euro 4.700.000,00, che presenta l'occorrente disponibilità.

2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Emilia-

Romagna - Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 arile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03725

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato. (Ordinanza n. 3511).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, n. 2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, n. 2970 del 1° aprile 1999, n. 3046 del 22 marzo 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3175 del 24 gennaio 2002, concernenti «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, concernente «Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3272 del 12 marzo 2003, concernente «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 e n. 3272 del 19 settembre 2003, concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi ai dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, recante «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 — Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 — Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile rispettivamente del 15 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2000, del 12 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001, del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2005, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Considerata la situazione di grave pericolo determinatasi nel territorio del comune di Niscemi a causa della notevole piovosità della scorsa stagione invernale, che ha determinato un aggravamento della situazione di criticità di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato, già interessato nell'ottobre del 1997 da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti diffusi dissesti idrogeologici e movimenti franosi;

Viste le note n. 27410 dell'11 agosto 2005 e n. 7/Ord.za 2621/Niscemi del 19 settembre 2005 con le quali, rispettivamente la Presidenza della regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile,

ed il Prefetto di Caltanissetta, hanno, tra l'altro, rappresentato la necessità che vengano adottati provvedimenti urgenti al fine di porre in essere, in tempi brevi, tutte le lavorazioni necessarie per la sistemazione della predetta area in frana;

Viste le note n. 15504 del 3 luglio 2003, n. 3542/G.T. del 18 giugno 2004 e n. 14790 del 2 agosto 2005 con la quale il Sindaco di Niscemi, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3272 del 13 marzo 2003, ha chiesto al Dipartimento della protezione civile l'utilizzo delle economie, pari a € 1.220.529,42, derivanti dall'ultimazione delle attività di cui alla predetta ordinanza n. 3272//2003, per la realizzazione di interventi connessi ai predetti lavori di consolidamento;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota in data 5 ottobre 2005, con la quale il Prefetto di Caltanissetta ha rappresentato la necessità che vengano avviati anche i lavori a difesa del torrente Benefizio, nel tratto posto immediatamente a valle dell'abitato di Niscemi, in quanto strettamente connessi con i lavori di consolidamento dell'area in frana ed indispensabili per il funzionamento del sistema di allontanamento delle acque dall'abitato da realizzare;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in atto nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza dell'aggravamento delle condizioni di stabilità del versante già interessato dal fenomeno franoso del 12 ottobre 1997, e provvede, in termini di somma urgenza, al monitoraggio ed al consolidamento dell'area in frana, nonché, in via generale, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento del contesto critico in rassegna.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla realizzazione delle opere di difesa del torrente Benefizio nel tratto posto immediatamente a valle dell'abitato del comune di Niscemi, avvalendosi delle risorse già destinate allo scopo da parte della regione Siciliana, che vengono versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 3.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il Prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2621/1997, e successive modifiche ed integrazioni, provvede a relazionare compiutamente il Commissario delegato in ordine alle attività espletate nella vigenza dello stato di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.

4. Per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, nonché della collaborazione del Dipartimento regionale della protezione civile, degli Uffici tecnici degli enti locali territoriali e non territoriali e degli Uffici delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o distacco nel limite di sei unità, appartenente ad Amministrazioni dello Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.

6. Il personale della struttura commissariale di cui al comma 5 è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Commissario delegato è autorizzato altresì ad avvalersi di due consulenti, cui corrispondere un compenso su base annua non superiore ad euro 20.000,00 lordi per ciascuna unità. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato, avvalendosi del soggetto attuatore, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Agli oneri necessari all'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Commissario delegato provvede quanto ad € 11.878.508,68 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, e quanto ad € 1.220.000,00 a valere sulle economie derivanti dall'ultimazione delle attività di cui all'ordinanza n. 3272 del 12 marzo 2003, già restituite al Fondo della protezione civile.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale da istituirsi secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata all'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile - Commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

- legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli n. 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

- legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, l4-*bis*, l4-*ter*, l4-*quater*, 16 e 17;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;

- decreto del Presidente della regione Siciliana n. 1 del 14 gennaio 2005.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento delta protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03724

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nei settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3512).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e del territorio del 1° febbraio 2006 con la quale si attribuisce per l'emergenza ambientale in Calabria la somma di euro 7.000.000,00;

D'intesa con la regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla situazione di accertata criticità esistente nella regione Calabria per gli aspetti della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, tenuto conto della conseguente necessità di assicurare la tutela dell'ambiente, dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti della popolazione coinvolta, il Commissario delegato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 è autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i necessari interventi di natura sostitutiva delle strutture e degli enti ordinariamente competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti, nell'ambito dei rapporti temporanei comunque destinati ad esaurirsi con la conclusione dello stato di emergenza.

2. Il Commissario delegato pone in essere le attività di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della individuazione degli impianti operata dalla regione Calabria con apposito atto, ed esclusivamente a fronte di accertate inerzie delle strutture e degli enti ordinariamente competenti, altresì assegnando ai medesimi termini perentori per adempiere non inferiori a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il Commissario delegato provvede in sostituzione a valere sulle risorse finanziarie, se esistenti, già previste per l'evasione di tali incombenti, ovvero, in mancanza, utilizzando le risorse di cui al comma 3 del presente articolo, da trasferire su apposita contabilità speciale, distinta rispetto a quella già intestata al Commissario.

3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a trasferire sulla contabilità

speciale di cui al comma 2, istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, l'importo di euro 7.000.000,00 con oneri a carico dell'unità previsionale di base 1.2.3.1, pag. 01, cap. 7082, residui 2005 dello stato di previsione del Ministero stesso. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce l'importo di euro 1.000.000,00 su detta contabilità con oneri a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, in relazione alle attività da svolgere direttamente nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Calabria, è autorizzato a stipulare, ove necessario, un contratto di locazione per acquisire la disponibilità temporanea di un immobile nella città di Catanzaro. Per la valutazione tecnico-economica del canone si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

2. La durata della locazione, di natura transitoria, è comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in atto provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute per la depurazione delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti dai comuni, dai relativi consorzi e dagli altri affidatari della regione Calabria, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni medesimi, o comunque attestate dal Commissario delegato stesso, anche avvalendosi di appositi Commissari *ad acta,* altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati al comma 1, si applica l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 4.

1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, il Commissario delegato si avvale di non più di sedici unità di personale appartenenti alle forze di polizia, nonché di un sottufficiale appartenente al Comando carabinieri tutela dell'Ambiente, assegnate alla struttura commissariale entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalla struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di due consulenti di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche necessarie per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, con corresponsione di un compenso in misura non superiore per ciascuno ad euro 50.000,00 l'anno oltre l'eventuale trattamento di missione.

3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il superamento della situazione di emergenza ambientale nella regione Calabria, il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di due avvocati dello Stato e di un magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso Commissario designati, cui corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Al Commissario delegato è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento pensionistico attualmente in godimento.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato a nominare un soggetto attuatore; al medesimo è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento corrisposto al Commissario delegato.

6. Al sub-Commissario è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 70% del trattamento corrisposto al Commissario delegato.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 è abrogato.

2. Tutti i riferimenti al Presidente della regione Calabria, ai vicari del Commissario delegato ed ai sub-Commissari, di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, 3337 del 2002 sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il Commissario delegato prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero, avvalendosi dei poteri conferiti ai sensi delle citate ordinanze.

Art. 6.

1. Il prefetto Domenico Bagnato, già Commissario delegato, provvede, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, alla esatta quantificazione delle risorse ancora disponibili per il superamento della situazione emergenziale, indicando, altresì, gli impegni economici già assunti a qualsiasi titolo,

nonché le procedure poste in essere per ottenere cofinanziamenti comunitari, finanziamenti del CIPE o risorse di qualsiasi altra natura.

2. Il Commissario delegato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, effettua una compiuta ricognizione del personale in servizio presso la struttura commissariale provvedendo, ove ritenuto necessario, alla relativa sostituzione in tutto o in parte.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, ad eccezione di quelli nascenti dall'attuazione dell'art. 1, si provvede a carico della contabilità speciale già istituita a favore del Commissario delegato.

2. Per il superamento dell'emergenza in atto nella regione Calabria, relativamente alla materia dei rifiuti, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo l'importo di euro 3.000.000,00 con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03723

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Ulteriori disposizioni di protezione civile concernenti la disciplina degli interventi in favore del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 3513).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001 e n. 3250 dell'8 novembre 2002;

Considerato che è necessario disporre l'emanazione di disposizioni dirette ad accelerare le procedure per il definitivo completamento degli interventi finalizzati alla ricostruzione e alla salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto l'esito della riunione tenutasi il 16 dicembre 2005 del Comitato tecnico paritetico Stato-regione, previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 228 del 1997;

Vista la nota n. 2812 del 23 gennaio 2006, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 3 aprile 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per accelerare gli interventi finalizzati alla chiusura delle attività inerenti agli eventi sismici che il 13 e 16 dicembre 1990 hanno colpito il territorio delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, le integrazioni dei progetti all'esame delle commissioni comunali, richieste ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 2212 del 1992, cosi come modificata dall'art. 9, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 2414 del 1995, devono essere prodotte dagli interes-

sati entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a pena di decadenza.

2. La documentazione integrativa necessaria all'istruttoria delle istanze all'esame dell'ufficio tecnico comunale, ivi comprese quelle ricadenti nell'applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, è richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con le modalità previste nell'art. 10, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3050 del 2000. I comuni provvedono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta a completare l'istruttoria delle istanze sopra citate.

3. Qualora i comuni non provvedano nei termini indicati al precedente comma il Dipartimento della protezione civile della regione Siciliana si sostituisce alle amministrazioni inadempienti provvedendo ad acquisire la pertinente documentazione adottando le conseguenti determinazioni.

Art. 2.

1. Le commissioni comunali previste dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, espletano le attività limitatamente a quelle inerenti all'esame delle perizie di variante.

Art. 3.

1. L'art. 8 dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive integrazioni e modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Il proprietario può delegare il conduttore, che risulti tale alla data del sisma, alla presentazione della domanda di contributo ed alla esecuzione dell'intervento; con apposita dichiarazione comunica la rinuncia ai benefici previsti dalla presente ordinanza.

2. Nel caso in cui gli aventi diritto al contributo non abbiano potuto conseguire l'erogazione per l'inerzia di altri soggetti tenuti al compimento delle attività di competenza, il comune si sostituisce a questi ultimi per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento, limitatamente alla parte strutturale, con possibilità di delega ai soggetti aventi diritto.

3. In particolare il comune si sostituisce agli aventi diritto quando:

a) l'immobile sia stato sgomberato in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

b) in caso di inerzia da parte degli aventi diritto nelle varie fasi procedurali previste nelle ordinanze citate in premessa;

c) l'immobile, in conseguenza di quanto previsto alla lettera *a)*, sia stato dichiarato pericoloso per la pubblica e privata incolumità.

4. In caso di intervento sostitutivo e di cui al comma 3, il contributo è determinato in applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa complessivo all'eliminazione delle situazioni di pericolo.

5. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è determinato ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 2212/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale contributo è destinato esclusivamente alle parti comuni dell'immobile.».

Art. 4.

1. Per gli interventi per i quali non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione od il collaudo tecnico amministrativo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che abbiano superato il termine di esecuzione dei lavori di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3050/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con le seguenti modalità:

a) nei casi in cui il pagamento del buono contributo abbia raggiunto l'ammontare dell'85% previsto dall'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 2212/1992, oppure il 95% previsto dall'art. 7, comma 2, ordinanza n. 3050/2000, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo è emesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) qualora il certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico-amministrativo non sia stato emesso entro il termine di cui alla lettera *a)*, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale entro i successivi trenta giorni verbalizza mediante apposito sopralluogo i lavori eseguiti, previa verifica degli atti;

c) qualora venga constatato che la mancanza degli atti finali sia dovuta esclusivamente a motivazioni diverse dall'effettiva realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale redige il verbale di constatazione di fine lavori;

d) nei casi in cui l'assenza degli atti finali è dovuta al mancato completamento dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato determina l'importo della riduzione da applicare al buono contributo;

e) se i lavori non eseguiti sono ininfluenti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato procede come descritto alla lettera *b)*;

f) nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di un contributo superiore a quello calcolato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per effetto della riduzione di cui alla lettera *d)*, la differenza è restituita, anche in danno, maggiorata degli interessi legali, ad avvenuta comunicazione da parte del comune;

g) qualora lo stato dei lavori non consenta il rilascio del certificato di abitabilità, il sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione o concessione edilizia ed al recupero del contributo concesso, che deve essere restituito, anche in danno, maggiorato degli interessi legali.

2. Gli assegnatari del buono contributo, che non abbiano entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, proceduto al ritiro dello stesso, decadono dalle provvidenze previste.

3. All'art. 7, comma 1, primo periodo dell'ordinanza n. 3050/00, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «su domanda dell'interessato».

4. I contributi recuperati dai comuni sono versati sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla regione Siciliana presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato - Roma.

Art. 5.

1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i gruppi di lavoro, nominati ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 2414/95, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.

2. I gruppi di lavoro previsti dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3140/01, rimangono in funzione nella seguente composizione: un responsabile tecnico laureato, un tecnico diplomato ed un funzionario amministrativo, coordinati dall'ingegnere Capo del Genio Civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03722

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 marzo 2006.

Disposizioni sul passaporto elettronico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito dall'usuale libretto passaporto su cui è inserito un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare;

Riconosciuta la necessità di definire istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;

Sentito il Ministero dell'interno, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno per la consultazione, a fini istruttori, del casellario giudiziale e del bollettino delle ricerche;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «Passaporto elettronico»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 e alla decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005, previsto dalla

legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies* costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

b) per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;

c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

d) per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;

e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;

f) per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto elettronico;

g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle inforrnazioni durante una sessione di lavoro.

Art. 2.

Norme di riferimento

Al passaporto elettronico si applica:

la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti», nonché tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti;

il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni.

Art. 3.

Presentazione della domanda per ottenere il passaporto

1. La domanda di rilascio del passaporto elettronico è presentata personalmente dall'interessato, in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune; all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Presso il Ministero degli affari esteri è previsto il rilascio di passaporti elettronici per motivi istituzionali.

2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale status di fallito, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.

3. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità richieste dall'ICAO (allegato *A*).

4. Al momento della presentazione della domanda verificata l'identità dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge deve essere acquisita a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice delle mani dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Ove a causa di mutilazioni le impronte siano inesistenti, o per lo stato dell'epidermide le stesse non fossero leggibili, si ometterà l'acquisizione delle impronte. Ove l'interessato per malattia o altro impedimento non superabile certificato nei modi di legge, non possa presentare personalmente la domanda e quindi non possano essere acquisite le impronte digitali ha diritto ugualmente al rilascio del passaporto senza la necessità che si provveda in modo diverso all'acquisizione delle impronte.

5. Fino a quando non verrà modificato l'art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, continuano ad applicarsi le regole già in vigore per il rilascio del passaporto individuale ai minori nonché per la loro iscrizione sul passaporto di un adulto.

6. Ove la domanda di passaporto sia presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma territorialmente non competente al rilascio questa è trasmessa, anche via telematica, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'Autorità competente per residenza non oltre cinque giorni dalla presentazione. L'Autorità competente dopo gli accertamenti istruttori provvederà, a secondo dei casi, o a delegare l'autorità in cui ha domicilio o dimora l'interessato ad emettere il passaporto, o ad emettere il passaporto ed inviarlo all'ufficio che dovrà provvedere alla consegna.

7. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

Art. 4.

Consegna del passaporto elettronico

Il passaporto elettronico va ritirato personalmente dall'interessato presso l'ufficio competente, in genere lo stesso che ha ricevuto la domanda. Al momento della consegna, l'Ufficio competente verificherà il funzionamento del passaporto e l'identità del titolare attraverso la lettura delle impronte. Ove invece il passaporto non contenga le impronte digitali, per gli impedimenti previsti dal presente decreto, lo stesso potrà essere ritirato da persona delegata al ritiro o, ove richiesto, spedito al domicilio del titolare a sue spese.

Art. 5.

Caratteristiche del supporto di memorizzazione (sistema a processore RF)

1. Il supporto di memorizzazione (chip) contenuto nel passaporto elettronico deve essere conforme alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.

2. In particolare il processore è conforme alle prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, per quanto attiene a: gli standard internazionali, l'interfaccia RF e la capacità di memoria, la struttura dei dati memorizzati.

3. Anche al fine di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati in esso memorizzati, il processore deve assicurare la rispondenza alle specifiche tecniche, indicate nell'art. 2 del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 e nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 ed alle successive modificazioni e integrazioni di dette disposizioni.

Art. 6.

Elementi biometrici

1. Il passaporto elettronico assume come dati biometrici, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, l'immagine del volto e le impronte digitali in formato interoperativo.

2. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, devono essere conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.

3. In particolare gli elementi biometrici devono soddisfare le prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005.

Art. 7.

Infrastruttura di sicurezza

1. Per assicurare la integrità e l'autenticità dei dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, è assegnata la funzione di autorità di certificazione (AC) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro elettronico della Polizia scientifica.

2. L'infrastruttura infrastruttura a chiave pubblica (PKI) è realizzata presso il Sistema di sicurezza del circuito di controllo per l'emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE).

3. L'SSCE-PE provvede, a tal fine:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento a livello internazionale di tutti i passaporti italiani emessi;

b) generare le coppie di chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal modo l'integrità e autenticità;

c) fornire telematicamente all'IPZS, in modalità sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip;

d) fornire agli uffici che emettono i passaporti le chiavi di sicurezza per personalizzare i passaporti elettronici con i dati del titolare e per firmare elettronicamente i dati contenuti nel processore.

Art. 8.

Banca dati passaporti

1. Su delega del Ministero degli affari esteri è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una «banca dati passaporti» per finalità amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento nonché per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip.

2. La banca dati contiene esclusivamente le informazioni relative ai passaporti emessi in Italia e all'estero. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati tutti i dati identificativi del passaporto stesso e del chip, nonché le generalità e la fotografia dell'interessato. Non sono registrate le impronte digitali e dati biometrici da queste derivati sono altresì registrate le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto, nonché i provvedimenti di sospensione di validità dello stesso. Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalità di verifica dell'identità del titolare del passaporto.

3. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati è il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento è l'unità del Dipartimento della Pubblica sicurezza presso cui è istituita la banca dati.

4. I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorità competente al rilascio del passaporto, alla banca dati passaporti per la registrazione. Le medesime autorità aggiornano la banca dati in ordine a provvedimento di ritiro o di sospensione della validità del passaporto.

5. La banca dati è consultabile per via telematica dal personale, espressamente autorizzato, del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.

Art. 9.

Accertamenti istruttori

1. Nell'espletamento dei compiti di istruttoria per il rilascio del passaporto il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure, possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazion i relativi ai richiedenti il rilascio del passaporto assolutamente indispensabili per effettuare gli accertamenti istruttori e disporre degli elementi necessari per motivare compiutamente ogni rifiuto. L'acquisizione dei dati è effettuata anche nel rispetto delle modalità tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.

Art. 10.

Aggiornamenti tecnici

1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonché per ulteriori procedure relative all'acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro: FINI

06A03780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2006.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, con il quale, anche per l'anno 2004, la predetta riduzione è stata confermata all'11,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2005, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2004, dal menzionato decreto ministeriale 1° dicembre 2004;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 199

06A03774

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dieci società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Mercedes» - con sede in Qualiano - costituita in data 18 gennaio 1982 - per rogito notaio Vittorio Lazzetti - REA 339615 - codice fiscale 03632360636 - BUSC 9757;

«Lesic» - con sede in Napoli - costituita in data 25 marzo 1982 - rogito notaio Antonio Gambardella - registro società n. 1867/82 - REA mancante - codice fiscale mancante - BUSC 9879;

«Na Tazzulella e Napule» - con sede in Napoli - costituita in data 12 ottobre 1922 - per rogito notaio Tafuri Carlo - registro società n. 4357/82 - REA mancante - codice fiscale mancante - BUSC 10204;

«Giuliano» - con sede in Villaricca - costituita in data 15 febbraio 1983 - per rogito notaio Antonio Tafuri - REA 348252 - codice fiscale 04069780635 - BUSC 10304;

«La Salute» - con sede in Somma Vesuviana - costituita in data 24 marzo 1983 - rogito notaio Giovanni Cesaro - REA 349776 - codice fiscale 04105290631 - BUSC 10387;

«Gea Lombrichi Colture Campane» - con sede in Napoli - costituita in data 11 marzo 1983 - rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino - REA 350167 - codice fiscale 04084510637 - BUSC 10404;

«Nuova Edilizia» - con sede in Somma Vesuviana - costituita in data 21 giugno 1983 - per rogito notaio Luigi Coppola - REA 355274 codice fiscale 04174940637 - BUSC 10642;

«La Rosa» - con sede in Marano - costituita in data 3 febbraio 1984 - per rogito notaio Vittorio Iazzetti - REA 358010 - codice fiscale 04364250631 - BUSC 10745;

«Il Cipresso» - con sede in Casoria - costituita in data 4 maggio 1984 - rogito notaio Nicola di Giovine - REA 359128 - codice fiscale 04424250639 - BUSC 10881;

«Edil Proget» - con sede in Napoli - costituita in data 16 aprile 1984 - per rogito notaio Domenico Avondola - REA 359236 - codice fiscale 0443460634 - BUSC 10862.

Napoli, 23 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A03566

DECRETO 16 marzo 2006.

Sostituzione del liquidatore della piccola società cooperativa «CODIF a r.l.», in Treia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la relazione di mancata revisione redatta in data 28 settembre 2005 nei confronti della piccola società cooperativa «CODIF a r.l.», in liquidazione dal 9 dicembre 2003;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti, nonostante la proposta di sostituzione dello stesso contenuta nella predetta relazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 23 febbraio 2006;

Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Nicola Bomba con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 14 marzo 2006;

Decreta:

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti), il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano, viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della piccola società cooperativa «CODIF a r.l.», con sede legale in Treia (Macerata), via Roma n. 27, in sostituzione del sig. Olivieri Nicola.

Laddove la procedura risultasse senza attivo o con attivo insufficiente, il compenso ed il rimborso delle spese saranno a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 16 marzo 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A03260

DECRETO 16 marzo 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società ginnastica Virtus 1905 a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la nota prodotta in data 7 ottobre 2005, dall'ispettore incaricato della revisione della società cooperativa «Società ginnastica Virtus 1905 a r.l.», ad integrazione del verbale già redatto nei confronti della medesima società il 27 maggio 2005;

Considerato che alla data odierna i liquidatori non hanno fatto pervenire memorie, né documenti, nonostante la proposta di sostituzione degli stessi contenuta nella predetta nota;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 23 febbraio 2006;

Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Nicola Bomba con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 14 marzo 2006;

Decreta:

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti), il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano, viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Società ginnastica Virtus 1905 a r.l.», con sede legale in Macerata, contrada Fontezucca, in sostituzione dei signori Bianconi Manfredo e Agnani Gianni.

Laddove la procedura risultasse senza attivo o con attivo insufficiente, il compenso ed il rimborso delle spese saranno a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e

dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 16 marzo 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A03259

DECRETO 20 marzo 2006.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. del 16 marzo 2006 (pervenuta a questo ufficio in pari data) con la quale la U.I.L. di Asti, comunica di sostituire il proprio componente effettivo, il sig. Cerrato Sergio, poiché dimissionario, all'interno della precitata Commissione provinciale di conciliazione, con il sig. La Mattina Salvatore;

Vista la nota del 15 marzo 2006 (pervenuta a questo ufficio il 16 marzo 2006) con la quale il precitato sig. Cerrato Sergio conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. La Mattina Salvatore è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante dei lavoratori U.I.L. Asti, in sostituzione del sig. Cerrato Sergio, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

06A03256

DECRETO 21 marzo 2006.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/1995 del 1º febbraio 1995, di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione e quelli successivi di sostituzione di alcuni membri;

Vista la nota del 16 marzo 2006, con la quale il segretario provinciale dell'organizzazione sindacale U.G.L. designa i nuovi rappresentanti della stessa, in seno alla citata commissione;

Decreta:

Il sig. Morena Francesco e il sig. Calandruccio Pasquale, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale U.G.L. di Reggio Calabria, il primo in sostituzione del sig. Fedele Domenico ed il secondo in sostituzione del sig. Morabito Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 21 marzo 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A03258

DECRETO 24 marzo 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota del 21 marzo 2006 della CGIL di Chieti;

Decreta:

Il sig. Enea de Archangelis nato il 30 gennaio 1946 a Ortona ed ivi residente in via Costantinopoli n. 30 è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Carlo Petaccia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 marzo 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A03567

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2006.

Modifica ai decreti 31 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 26 gennaio 2006, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a. è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 107 del 26 gennaio 2006 con il quale è stata modificata la titolarità del progetto;

Considerato che per mero errore materiale nel predetto decreto dirigenziale è stato indicato quale nuovo intestatario del progetto la Tiscali Service S.r.l. in luogo correttamente della Tiscali Italia S.r.l.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 107 del 26 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

13246 Tiscali S.p.A. - Cagliari - Gestione della Qualità attraverso KPI in reti IP di Nuova Generazione Multiservizio, Multidominio e Multivendor Orientata alla Standardizzazione (IKNOS).

Rispetto a quanto decretato in data 31 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 26 gennaio 2006;

Conferimento del ramo d'azienda da parte della Tiscali S.p.a. a Tiscali Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03685

DECRETO 29 marzo 2006.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2006, recante: «Riconoscimento, alla prof.ssa Vidosava Ilic, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2006, prot. n. 734, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Vidosava Ilic è stato riconosciuto

abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 77/A; 31/A e 32/A;

Rilevato che è stato erroneamente adottato il provvedimento citato, in quanto l'interessata non ha, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, prodotto documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuta la necessità di annullare il provvedimento adottato;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 30 gennaio 2006, prot. n. 734, citato nelle premesse è annullato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03686

DECRETO 29 marzo 2006.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 3415 presentato dalla Chimec S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3415 presentato dalla Chimec S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003;

Vista la nota dell'istituto San Paolo IMI S.p.a. del 6 marzo 2006, pervenuta in data 16 marzo 2006 prot. n. 4583, ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 3415 presentato dalla Chimec S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 3415 presentato dalla Chimec S.p.A. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 409.694,00, e il credito agevolato è aumentato di euro 409.694,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3415 del 29/12/2000 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Originale sistema automatizzato gestionale e previsionale di monitoraggio delle condizioni operative, per trattamenti di condizionamento chimico di idrocarburi e acque, volto ad una efficace riduzione dell''impatto ambientale e dei consumi energetici

Inizio: 01/04/2001

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/12/2000

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Chimec S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 4.096.940,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.118.430,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.978.510,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.118.430,00	€ 2.978.510,00	€ 4.096.940,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.118.430,00	€ 2.978.510,00	€ 4.096.940,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	931.231,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.514.085,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A03684

DECRETO 30 marzo 2006.

Determinazione dell'importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie, nell'anno scolastico 2005-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che all'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha previsto la concessione di un contributo nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico delle famiglie per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie;

Vista la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 relativa al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che ha abrogato quanto stabilito dal comma 7-*bis* dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota datata 8 marzo 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per le politiche di bilancio, conferma la validità dell'impegno di 30.000.000 di euro disposto sul cap. 1860 a valere sullo stanziamento dell'anno finanziario 2005;

Visto il decreto interministeriale n. 81177 del 28 agosto 2003 registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003 registro n. 6, foglio 31, emanato in attuazione del suddetto disposto normativo che, nel porre i criteri per l'attribuzione del contributo da parte del MIUR, ha previsto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la stipula di apposita convenzione tra lo stesso MIUR e Poste italiane S.p.a. per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione dei fondi di cui trattasi;

Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto interministeriale, ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, l'importo del contributo che può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce;

Visto l'art. 3 del già citato decreto interministeriale, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le connesse operazioni;

Visto il decreto del Capo dipartimento del 25 maggio 2004, per l'approvazione della citata convenzione, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004, registro n. 5, foglio 57;

Considerato che, ai sensi del menzionato decreto interministeriale n. 81177 del 28 agosto 2003, gli oneri ammissibili sono quelli sostenuti per il pagamento della retta d'iscrizione alle scuole primarie paritarie non parificate, alle scuole secondarie di primo grado paritarie e al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado paritarie;

Considerato che tra gli oneri ammissibili sono compresi anche quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 28 agosto 2003;

Tenuto conto che l'onere derivante dalle attività indicate dall'art. 3 del citato decreto interministeriale 28 agosto 2003 per l'anno scolastico 2005/2006, è pari a euro 150.000,00;

Considerato che il numero degli alunni iscritti per l'anno 2005-2006, accertato con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 28 agosto 2003, è in totale di n. 112.645 e in particolare di n. 27.869, con riferimento alle scuole primarie paritarie non parificate; di n. 63.232, con riferimento alle scuole secondarie di primo grado paritarie; di n. 21.544, con riferimento al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado paritarie;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del contributo di cui al comma 7, art. 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, e all'art. 3, comma 101 della legge n. 350/2003, relativamente all'anno scolastico 2005-2006, è così stabilito:

€ 220,00 per l'iscrizione alle scuole primarie paritarie non parificate;

€ 260,00 per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado paritarie;

€ 346,00 per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado paritarie.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 deve intendersi al lordo del costo della commissione per il servizio finanziario reso da Poste italiane S.p.a.;

3. Il contributo come sopra determinato, è erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell'iscrizione e all'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del già citato decreto interministeriale 28 agosto 2003.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

06A03779

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero», in Genova, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 2 febbraio 2004 effettuato nei confronti della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova;

Considerato che il sodalizio in argomento ha in corso una serie di vertenze giudiziarie con la società di costruzione Iritecna e con alcuni soci del programma edilizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova: codice fiscale n. 80042810103, costituita in data 15 aprile 1976, a rogito notaio dott. Giorgio Figari;

Art. 2.

L'avv. Matteo Ridolfi codice fiscale RDLMTT70A15B832Q nato a Carrara il 15 gennaio 1970, con studio in La Spezia, Galleria Goito n. 7/1 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03609

DECRETO 16 marzo 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Santo Spirito» con sede in Potenza è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico, per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 17 febbraio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di sei mesi del mandato, data la complessità della situazione e delle attività ancora da svolgere;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Dante Tirico Commissario governativo della società cooperativa «Santo Spirito» sono prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03612

DECRETO 20 marzo 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie», in Civitella Val di Chiana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Le Signorie» con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale, per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 31 gennaio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, data la complessità della situazione e delle attività ancora da svolgere;

Decreta:

1. I poteri conferiti al rag. Vincenzo Vitale, Commissario governativo della società cooperativa «Le Signorie» con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) sono prorogati per dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03613

DECRETO 31 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Miguel Raùl Pizarro Espinoza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Miguel Raùl Pizarro Espinoza, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato diploma di «Auxiliar Tècnico» abilitante per le mansioni di tecnico in forza motrice - «Certificado Oficial de Estudios» sostitutivo del diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso «Ex Instituto Nacional de educaciòn industrial n. 32» - Scuola statale secondaria tecnica «Collegio estatal San Ramòn» Tarma, Perù, per l'as-

sunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla questura di Firenze il 15 luglio 2003 con scadenza il 15 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Miguel Raùl Pizarro Espinoza, nato il 16 dicembre 1959 a Junin (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A03695

DECRETO 31 marzo 2006.

Prescrizioni di esercizio per il ritorno all'impiego di gas naturale e olio combustibile senza zolfo, nella centrale termoelettrica di Montalto di Castro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna Spa le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recanti prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile;

Considerato che, a decorrere dal 1º novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica Spa è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa;

Considerato il decreto ministeriale del 13 marzo 1992 con il quale la società Enel Produzione Spa, già Ente nazionale per l'energia elettrica-ENEL, è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo), successivamente denominata dalla Società proprietaria centrale termoelettrica «Alessandro Volta»;

Considerato il decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 con il quale la società Enel Produzione Spa, previa l'osservanza delle prescrizioni fissate con il decreto medesimo, è esonerata sino al 31 marzo 2006 dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nel provvedimento di autorizzazione 13 marzo 1992 sopra richiamato;

Considerata la nota n. 3340 del 21 febbraio 2006 con la quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha chiesto alle società produttrici di energia elettrica interessate, nonché alla società Terna Spa, di comunicare ogni elemento utile per la predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del predetto decreto interministeriale, anche al fine di consentire un'adeguata programmazione delle modalità di esercizio e di definire condizioni certe per il ritorno all'impiego del combustibile di norma utilizzato nelle sezioni termoelettriche;

Considerato che la società Enel Produzione Spa, in adempimento alle prescrizioni di cui al citato decreto interministeriale del 27 gennaio 2006, con lettera del 10 febbraio 2006 ha evidenziato che per l'esercizio secondo il programma di massimizzazione dell'utilizzo di olio combustibile sono state stipulate intese per l'approvvigionamento di un quantitativo di olio combustibile BTZ pari a circa 450.000 tonnellate da consumarsi entro il 31 marzo 2006, precisando, altresì, che al termine dell'utilizzo del predetto combustibile è necessario procedere alla bonifica del sistema logistico di deposito del combustibile mediante la diluizione dei fondami di olio combustibile BTZ con olio STZ, da approvvigionarsi in tempi che vengono stimati non inferiori a tre mesi;

Considerato che con successiva nota del 3 marzo 2006, la medesima società ha rappresentato che a causa di avverse condizioni meteomarine le attività di discarica delle navi sono state ritardate e ciò ha reso necessario, tra l'altro, una riallocazione parziale della fornitura di olio combustibile BTZ pari a 85.000 tonnellate su altre basi Enel e che pertanto il combustibile ricevuto a Civitavecchia e successivamente inoltrato alla centrale di Montalto di Castro è stato pari a 383.000 tonnellate;

Preso atto dalle dichiarazioni della società Enel Produzione Spa che, in considerazione della giacenza iniziale, delle forniture approvvigionate e dei consumi attesi di olio combustibile BTZ, si prevede un residuo al 31 marzo prossimo di circa 70.000 tonnellate e che, come anticipato nella citata nota del 10 febbraio, sarà necessario eseguire un'attività di bonifica tramite miscelazione delle giacenze di olio combustibile BTZ con olio STZ pregiato, avente un tenore di zolfo in peso non superiore allo 0,2%, da approvvigionarsi tramite almeno tre carichi del suddetto combustibile nei tempi dettati dalle disponibilità sul mercato del prodotto stesso; conseguentemente, il termine delle operazioni di bonifica e di ritorno alla normalità è prevedibilmente da fissare al 31 agosto 2006;

Considerate le informazioni trasmesse con cadenza settimanale dalla Terna Spa con le quali è stato evidenziato l'andamento dell'esercizio degli impianti oggetto delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, nonché per ogni singolo impianto sono state riportate le motivazioni degli scostamenti rilevanti rispetto al programma di esercizio ipotizzato;

Considerata l'esigenza di adottare misure per consentire nell'esercizio della centrale termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo) il ritorno all'impiego di gas naturale ed olio combustibile senza zolfo in tempi più possibile contenuti, compatibilmente con le caratteristiche del sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili;

Considerata la dichiarazione di cessazione dell'emergenza gas disposta nella riunione del Comitato tecnico di emergenza e di monitoraggio del sistema del gas naturale del 22 marzo 2006 e le disposizioni adottate per il ripristino graduale a condizioni di normale esercizio del sistema;

Ritenuta la necessità di fissare prescrizioni atte a garantire le complessive condizioni ambientali del territorio circostante la centrale, tra le quali prevedere un riferimento temporale per la verifica del rispetto dei limiti di emissione di 24 ore anziché di 30 giorni, come prospettato dalla società esercente l'impianto, nonché di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° aprile 2006, l'esercizio delle sezioni termoelettriche della centrale denominata «Alessandro Volta», sita nel territorio del comune di Montalto di Castro (Viterbo) e di proprietà della società Enel Produzione Spa, di potenza termica superiore a 300 MW, prosegue nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni fissate dal decreto 13 marzo 1992, richiamato nelle premesse.

Per il periodo temporaneo di cinque mesi, e comunque non oltre il 31 agosto 2006, i limiti di emissione relativi a ciascuna sezione termoelettrica policombustibile si intendono rispettati se la media delle 24 ore delle emissioni è inferiore o uguale ai valori fissati dal citato decreto 13 marzo 1992 per il funzionamento ad olio combustibile.

2. La società Enel Produzione Spa è tenuta a comunicare la data di termine dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni temporanee sopra indicate.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione Spa e Terna Spa, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Viterbo, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lazio, alla provincia di Viterbo e al comune di Montalto di Castro.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A03688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2005.

Incarico ad AGEA per la realizzazione e la gestione del sistema di negoziazione dei titoli previsti all'articolo 43 del regolamento CE 1782/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce in particolare norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare gli articoli 21, 43 e 46;

Visto il regolamento CE n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 25;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto-legge, che al comma 1 prevede, in attuazione della politica agricola comune, l'istituzione da parte dell'AGEA di un Registro nazionale titoli, nel quale sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento CE n. 1782/2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, ed in particolare l'art. 10;

Considerato che i trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'art. 46 del regolamento CE n. 1782/2003, disciplinati dall'art. 10 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004 sopra citato, sono registrati, a norma del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, nel Registro nazionale titoli;

Considerato che occorre garantire che le transazioni relative ai trasferimenti dei titoli avvengano nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, e secondo criteri di correttezza e trasparenza, anche mediante modalità operative che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di titoli;

Considerato altresì che occorre assicurare che le stesse transazioni siano oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini delle verifiche di conformità alla normativa comunitaria previste dall'art. 25 del regolamento CE n. 795/2004, nonché della successiva trascrizione nel Registro nazionale titoli;

Ritenuto pertanto di dover realizzare un sistema di negoziazione dei titoli che assicuri, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il corretto andamento delle relative transazioni, anche mediante l'erogazione, agli utenti del sistema, dei servizi eventualmente connessi;

Ritenuto che, alla luce delle competenze in materia di Registro nazionale titoli attribuite all'AGEA, occorre affidare alla stessa la realizzazione e la gestione, attraverso il SIAN, del sistema di negoziazione dei titoli;

Ritenuto di dover assicurare la separazione tra le funzioni di gestione del Registro nazionale titoli e le attività di realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

Realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli

1. L'AGEA è incaricata della realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli previsti dall'art. 43 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, secondo i criteri stabiliti dall'art. 46 dello stesso regolamento e dall'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

2. Allo scopo di assicurare la separazione tra le funzioni di gestione del Registro nazionale titoli e le attività di realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli di cui al comma 1, l'AGEA si avvale della società affidataria della gestione e dello sviluppo del SIAN, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di trasferimento dei titoli agli aiuti e con riferimento al sistema di negoziazione dei titoli di cui al comma 1, l'AGEA adotta, entro il 31 marzo 2006, con propri provvedimenti, le modalità operative per la realizzazione del sistema stesso, curando l'approfondimento e la soluzione delle problematiche connesse, relative, tra l'altro, alla sicurezza della circolazione dei titoli, alla validazione degli atti di trasferimento, alla tutela della riservatezza dei dati ed alla prevenzione degli abusi.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. La realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli avviene nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'AGEA.

2. L'AGEA, ai fini della copertura dei costi relativi ai servizi erogati nell'ambito dell'operatività del sistema di negoziazione dei titoli, può richiedere agli utenti dei servizi stessi una specifica contribuzione commisurata ai costi complessivi dell'attività svolta, anche tenendo conto del valore della transazione interessata, stabilendo soglie minime e massime di contribuzione.

Art. 3.

Oneri a carico del bilancio dello Stato

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 24 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 195

06A03727

DECRETO 14 marzo 2006.

Modifica del decreto 5 agosto 2004, relativo alle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, del decreto 15 marzo 2005, concernente norme comuni relative ai regimi di sostegno per superfici e del decreto 24 marzo 2005, relativo alla gestione della riserva nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) numeri 1782/2003 e 1973/2004 in materia di regimi di sostegno;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che a partire dal 2006 ulteriori settori entreranno a far parte del regime del pagamento unico;

Considerato che occorre determinare il valore dei titoli all'aiuto derivanti dai settori che sono inclusi nel regime di pagamento unico nel 2006 o, se del caso, adeguare il valore dei titoli all'aiuto già assegnati nel 2005;

Considerato che, a causa dell'evoluzione della normativa comunitaria, occorre prevedere la possibilità di adeguare le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale quando necessario;

Considerato che occorre aggiornare la lista delle varietà di grano duro ammissibili al premio qualità per la campagna 2006/2007;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1º marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche decreto ministeriale 5 agosto 2004

1. All'art. 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 *bis*: «A seguito dell'inserimento di settori che rientrano nel regime unico disaccoppiato nel 2006, agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, per i quali si è proceduto al calcolo del numero e del valore dei titoli, gli organismi pagatori provvedono ad inviare il modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2006».

2. All'art. 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4 *bis*: «A seguito dell'inserimento di settori che rientrano nel regime unico disaccoppiato nel 2006, gli agricoltori per i quali si è proceduto al calcolo del numero e del valore dei titoli, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2006».

3. All'art. 6, l'ultima frase del comma 8 è sostituita dalla seguente: «Entro il 30 novembre 2005 gli organismi pagatori, in attuazione dell'art. 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi; tuttavia per i titoli calcolati o adeguati a seguito dell'inserimento dei settori che rientrano nel regime di aiuto disaccoppiato nel 2006, la predetta data è fissata al 15 agosto 2006».

4. All'art. 6, dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 11: «Nei casi di cui all'art. 31-*ter*, comma 3, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 795/2004, l'AGEA stabilisce criteri di rilevazione obiettivi che assicurino parità di trattamento tra gli agricoltori».

5. All'art. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: «Gli agricoltori che intendono richiedere aiuti a titolo del regime di pagamento unico presentano una domanda unica entro il 15 maggio di ogni anno».

Art. 2.

Modifica decreto ministeriale 15 marzo 2005

All'art. 2, il comma 3 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «3. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è riportato nell'allegato A del presente decreto».

Art. 3.

Modifica decreto ministeriale 24 marzo 2005

All'art. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: «Le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva, come definite al comma precedente, sono eventualmente riviste entro il 31 marzo di ogni anno, sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 25

ALLEGATO A

LISTA VARIETA' GRANO DURO

Adamello	Daunia	Marco	Sorriso
Amedeo	Debano	Matt	Superdur
Amilcar	Derrick	Meridiano	Svevo
Anco Marzio	Dorato	Messapia	Tiziana
Appio	Duetto	Moncayo	Torrebianca
Appulo	Duilio	Mongibello	Tresor
Arcangelo	Dupri	Nefer	Tripudio
Arcobaleno	Durango	Neodur	Turchese
Ariosto	Durbel	Neolatino	Ulisse
Arquero	Durfort	Nerone	Valbelice
Artimon	Dylan	Norba	Valerio
Asdrubal	Elios	Normanno	Valsalso
Avispa	Ercole	Ofanto	Varano
Baio	Ermocolle	Orfeo	Vendetta
Baliduro	Fabio	Orobel	Vento
Balsamo	Fauno	Parsifal	Verdi
Barcarol	Fiore	Pedrisco	Vertola
Boabdil	Flaminio	Perseo	Vesuvio
Bolo	Flavio	Pietrafitta	Vetrodur
Bonzo	Fortore	Platani	Vettore
Borello	Gardena	Plinio	Vinci
Bradano	Gargano	Portobello	Virgilio
Brindur	Ghibli	Portorico	Vitrico
Bronte	Gianni	PR22D40	Vitromax
Burgos	Giemme	PR22D66	Vitron
Campodoro	Giotto	PR22D78	
Cannizzo	Giove	PR22D89	
Canyon	Giusto	Preco	
Cappelli	Grazia	Prometeo	
Capri	Grecale	Provenzal	
Carioca	Icaro	Quadrato	
Casanova	Ionio	Radioso	
Catervo	Iride	Ringo	
Chiara	Italo	Rusticano	
Ciccio	Karalis	San Carlo	
Cirillo	Kronos	Sant'Agata	
Claudio	Latino	Saragolla	
Colorado	Latinur	Semolon	
Colosseo	Lesina	Severo	
Concadoro	Levante	Sfinge	
Creso	Libeccio	Simeto	
Crispiero	Maestrale	Solex	
		Sorrento	

06A03778

DECRETO 31 marzo 2006.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2006;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 17 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.
Nuovo agricoltore

1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)* del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile.

Art. 2.
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *a)* e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento.

2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

3. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

4. Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, da coloro che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Art. 3.
Allineamento alle medie regionali

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004 l'agricoltore, che già detiene dei titoli e che, per il 2006, ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE)

n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera *b)* e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004:

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *b)* e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

Art. 5.

Produttori di latte

L'agricoltore che, a causa di circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003, ha ceduto in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo che termina il 31 marzo 2006, può ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004, richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve aver comunicato la circostanza eccezionale o la causa di forza maggiore invocata, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2005.

Art. 6.

Trasferimento di terre date in affitto

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha ricevuto mediante vendita oppure mediante un contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione. può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante il titolo di possesso;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

Art. 7.

Investimenti

1. In applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato o affittato terreno per almeno cinque anni, entro il 15 maggio 2004, o, per i produttori di barbabietola da zucchero, entro il 3 marzo 2006 o che abbia impiantato olivi nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2006, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o più di terreni ammisibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i quali il dichiarante non deve aver percepito premi comunitari nel periodo di riferimento;

c) deve produrre copia della documentazione attestante la maggiorazione della superficie olivetata a seguito dell'impianto autorizzato di nuovi olivi;

d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutte le superfici relative ai terreni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

e) deve produrre copia della documentazione attestante l'incremento di capacità produttiva ricavata dall'impianto di oliveti tra il 1° maggio 1995 ed il 1° maggio 1998;

f) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto di quote tabacco effettuato entro il 15 maggio 2004, per il quale non è stato possibile applicare il disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente agli investimenti in capacità produttiva riguardanti le superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *d)*;

c) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente agli acquisti di quote di produzione tabacco;

d) agricoltori che, almeno una volta nel quadriennio 2002/2003 - 2005 - 2006, abbiano stipulato un contratto di coltivazione di barbabietola da zucchero con un'impresa saccarifera.

3. I produttori che, ai sensi del comma 1, abbiano acquistato od affittato per cinque o più anni superfici ammissibili durante il periodo di riferimento ricevono titoli assegnati valere della riserva pari alla differenza tra le superfici ammissibili, condotte e dichiarate al momento della domanda di accesso alla riserva e le superfici considerate per il calcolo dei titoli nel periodo di riferimento.

4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004, se un agricoltore già possiede titoli all'aiuto, in caso di investimenti in capacità di produzione di cui al comma 1, lettere *d)* il valore totale dei diritti all'aiuto è maggiorato dell'importo di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

5. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 2004 gli agricoltori che richiedono titoli alla riserva sulla base del presente articolo per aver acquistato una quota tabacco ricevono un importo di riferimento e un numero di titoli pari a quelli calcolati per il venditore sulla base della quota ceduta.

Art. 8.

Locazione di terreni

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004. ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

Art. 9.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004:

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

Art. 10.

Riconversione della produzione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004 ha preso parte a programmi nazionali o regionali di riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della domande di desione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedinento di ammissione ai benefici;

c) deve dichiarare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento;

d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

Art. 11.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Art. 12.

Circostanze eccezionali

1. In conformità all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002, o 1999-2002 per il settore olio d'oliva, sia il triennio precedente 1997-1999, o il quadriennio precedente 1995-1998 per il settore dell'olio d'oliva, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento n. 1782/2003.

2. È consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

b) agricoltori che hanno già partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA provvederà a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 48-*quater* del regolamento (CE) n. 795/2004.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: CATANIA

06A03777

DECRETO 31 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CEE 183/93
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 allegato X + Reg. CEE 1429/92 + Reg. CEE 796/02
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/93
Composizione e contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg. CEE 2568/91 allegato V + Reg. CEE 183/93
Determinazione dell'indice di rifrazione	UNI EN ISO 6320 - 2000
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/91 allegato VI + Reg. CEE 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III

06A03678

DECRETO 31 marzo 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005, con il quale è stata rinnovata al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 marzo 2005, comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 10
Ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco	Regolamento CEE 2676/90 allegato 4
Saggio di stabilità	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 3 punto 3.3
Acidità totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 13
Anidride solforosa	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Regolamento CEE 2676/90 allegato 40 (Punto 1.4)
Esame organolettico	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 1
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Regolamento CEE 2676/90 allegato 1
pH	Regolamento CEE 2676/90 allegato 24
Solfati	Regolamento CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 3 + Regolamento CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE 2676/90 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03676

DECRETO 31 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2003, con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», ubicato in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 40 è stato autorizzato a rilasciare per l'intero territorio nazionale, i certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/

IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», ubicato in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 40, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato III
Acidità fissa	Regolamento CEE 2676/90 allegato 15
Acidità totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato II
Acidità totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 13
Acidità totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato IV
Acidità volatile	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 10
Anidride carbonica	Regolamento CEE 2676/90 allegato 37
Anidride solforosa totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato VI
Estratto secco totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Regolamento CEE 2676/90 allegato 1
pH	Regolamento CEE 2676/90 allegato 24
Solfati	Regolamento CEE 2676/90 allegato 12
Tenore zuccherino	Regolamento CEE 2676/90 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 3 + regolamento CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE 2676/90 allegato 5
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004/2005 Rev. 5

06A03679

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata

all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 23 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03683

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03682

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 23 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03681

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 23 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002,

29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03680

DECRETO 4 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 7 giugno 2005 con il quale l'organismo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Visto il decreto 1° settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 3 maggio 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005;

Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006;

Vista la comunicazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, datata 21 marzo 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» l'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.», con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A;

Considerato che l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo n. 62303 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Parmigiano Reggiano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03677

DECRETO 5 aprile 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calanità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria 22 febbraio 2005 nella provincia di Brindisi;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Brindisi: tromba d'aria del 22 febbraio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, San Michele Salentino.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03619

DECRETO 5 aprile 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 22 ottobre 2005 nella provincia di Catania;

tromba d'aria dal 17 novembre 2005 al 13 dicembre 2005 nella provincia di Ragusa;

piogge persistenti dal 12 dicembre 2005 al 13 dicembre 2005 nella provincia di Enna;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e

alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Catania:

piogge alluvionali del 22 ottobre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Raddusa, Ramacca;

piogge alluvionali del 22 ottobre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Raddusa, Ramacca;

Enna:

piogge persistenti dal 12 dicembre 2005 al 13 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Enna, Leonforte, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

Ragusa:

tromba d'aria del 17 novembre 2005, del 13 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acate Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03620

DECRETO 5 aprile 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 5 novembre 2005 al 6 dicembre 2005 nella provincia di Viterbo;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lazio subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali e infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Viterbo:

piogge alluvionali dal 5 novembre 2005 al 6 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Graffignano, Tarquinia;

piogge alluvionali dal 5 novembre 2005 al 6 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Bomarzo, Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Viterbo;

piogge alluvionali dal 5 novembre 2005 al 6 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Orte, San Lorenzo Nuovo.

L'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali à subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03621

DECRETO 5 aprile 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 ottobre 2005 al 23 ottobre 2005 nella provincia di Reggio di Calabria;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali dal 22 ottobre 2005 al 23 ottobre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3; e all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Cittanova, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

L'erogazione degli aiuti per le strutture aziendali è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03622

DECRETO 5 aprile 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonchà la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 nella provincia di Medio Campidano;

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 nella provincia di Carbonia - Iglesias;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cagliari:

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Medio Campidano:

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Carbonia - Iglesias:

siccità dal 1° settembre 2005 al 12 novembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 marzo 2006.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 61/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto-legge n. 35/05);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto 22 giugno 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore del sistema elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006.

Viste:

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 settembre 2003, n. 109/03, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04 (di seguito: deliberazione n. 20/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione 231/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);

le deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;

la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004.

Visti:

i dispositivi di decisione n. 13/2006; n. 14/2006; 15/2006; 16/2006; 17/2006; 18/2006; 19/2006; 20/2006; 21/2006; 22/2006; 23/2006; 24/2006, di riforma delle sentenze con le quali il TAR della Lombardia, sezione IV, aveva annullato la deliberazione dell'Autorità n. 20/04;

la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 15 marzo 2006, prot. Autorità n. 006320, del 16 marzo 2006 e del 21 marzo 2006, prot. Autorità n. 006765, del 22 marzo 2006;

la comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico) dell'8 marzo 2006, prot. Autorità n. 006384 del 16 marzo 2006;

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 marzo 2006, prot. Autorità n. 006588, del 20 marzo 2006;

la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore del sistema elettrico del 20 marzo 2006, prot. Autorità n. 006754, del 22 marzo 2006;

la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 17 marzo 2006, prot. Autorità n. 006662, del 21 marzo 2006;

la comunicazione dell'Autorità al Gestore del sistema elettrico del 16 febbraio 2006, prot. GB/M06/890/fl-cp;

la comunicazione dell'Autorità all'Acquirente unico, a Terna ed a Enel Produzione in data 23 marzo 2006, prot. GB/M06/1522/fl;

la comunicazioni dell'Autorità all'Acquirente unico in data 24 marzo 2006, prot. GB/M06/1543/cp.

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi l'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del Testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

relativamente al mese di gennaio 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 53 milioni di euro;

relativamente al mese di gennaio 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 31 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del secondo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;

relativamente all'anno 2005 (gennaio-dicembre), sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenzia uno scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico e i costi stimati dall'Autorità nella determinazione della componente CCA, pari a circa 332 milioni di euro, superiore a quello precedentemente stimato ai fini dell'aggiornamento della componente UC1 di cui all'art. 1 del Testo integrato;

il maggiore scostamento rispetto a quanto precedentemente stimato relativo all'anno 2005 è tendenzialmente compensato dalle rinvenienze di gettito derivanti dalla perequazione generale per l'anno 2004;

la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non è ancora disponibile;

sulla base delle informazioni rese disponibili da Terna, si evidenzia che nel mese di gennaio 2006 il costo medio di dispacciamento effettivamente sostenuto dall'Acquirente unico è stato sensibilmente più alto delle previsioni e si evidenzia altresì un incremento, particolarmente rilevante per i mesi di febbraio e marzo, della stima del costo medio mensile a carico dell'Acquirente unico per il servizio di dispacciamento rispetto alle previsione formulate alla fine del 2005;

sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa e dal Gestore del sistema elettrico, il gettito garantito dall'aliquota attualmente vigente della componente A3, è in linea con gli oneri previsti di competenza 2006 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

fermo restando quanto sopra, nel corso dell'anno 2006 i flussi generati dalla componente A3 non saranno sufficienti a garantire la copertura finanziaria delle esigenze di pagamento connesse ai conguagli di competenza dell'anno 2005;

il decreto 22 giugno 2005, prevede un piano di pagamento contingentato delle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005, sulle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è prevista l'applicazione di un tasso di interesse;

l'aliquota della componente A6 di cui al comma 59.1 del Testo integrato, destinata alla copertura dei costi non recuperabili, è attualmente fissata pari a zero;

ai sensi del Testo integrato, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione delle componenti A nel medesimo bimestre; e che pertanto il gettito derivante dall'applicazione delle compo-

nenti tariffarie A nel secondo trimestre dell'anno sarà versato dalle imprese distributrici alla Cassa a partire dal 30 giugno 2006;

con deliberazione n. 231/04 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2005 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis* della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0153 centesimi di euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;

con deliberazione n. 299/05 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2006 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis* della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh ed ha confermato la componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;

il gettito derivante dall'applicazione della componente MCT nell'anno 2005 e il gettito atteso dalla medesima componente per l'anno 2006 risultano, nel loro complesso, superiori alla esigenza di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/2003 all'energia consumata nei due anni in questione dai medesimi clienti finali;

con deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha condizionato l'immediato riconoscimento degli effetti dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, in materia di regimi tariffari speciali al consumo, al rilascio di idonea garanzia di pagamento.

Ritenuto opportuno:

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

date le previsioni formulate per il primo trimestre 2006 da Terna relativamente agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il livello medio annuo dell'elemento OD, aumentando il valore previsto per i mesi di febbraio e marzo dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente aggiornamento per i mesi da aprile a dicembre del medesimo anno;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;

prevedere che il disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione della componente A3 possa comunque essere transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema elettrico;

riattivare la componente A6;

ridurre l'aliquota della componente MCT;

rinviare ad un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente UC1;

prevedere che le disposizioni di cui al comma 72.2 del Testo integrato, in materia di deroghe alla disciplina delle componenti A e UC per i regimi speciali al consumo, siano subordinate alla contestuale applicazione del regime tariffario speciale corrispondente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2. Per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.

3. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.

4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.

5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il secondo trimestre (aprile- giugno) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni in materia di applicazione delle componenti A e UC in misura ridotta

1. La deroga alla disciplina delle componenti A e UC prevista dal comma 72.2 del Testo integrato, è subordinata alla contestuale applicazione del regime tariffario speciale corrispondente.

2. La Cassa accerta l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 1 e segnala all'Autorità eventuali applicazioni difformi delle componenti A e UC.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° aprile 2006.

Milano, 27 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,90
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,59
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,67
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,26
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,49
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	7,40

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	10,48	5,54
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	10,40	5,46
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,53	5,59
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	9,86	5,18
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,00	5,32
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	9,74	5,16

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,85	11,11	9,62	5,39
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,85	11,11	9,62	5,39
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,85	11,11	9,62	5,39
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	12,19	10,54	9,12	5,11
lettera e)	Altre utenze in media tensione	12,19	10,54	9,12	5,11
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,94	10,32	8,93	5,00

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,47
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,48
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,48
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,46
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,45
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,44

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,43	0,43	0,43	0,43
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,43	0,43	0,43	0,43
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,43	0,43	0,43	0,43
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,41	0,41	0,41	0,41
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,41	0,41	0,41	0,41
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,40	0,40	0,40	0,40

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,53
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,31
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,88
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,10
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,00

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,11	6,17
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,04	6,10
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,17	6,23
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,48	5,80
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,61	5,93
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,34	5,76

Tabella 3.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	13,44	11,70	10,21	5,98
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	13,44	11,70	10,21	5,98
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13,44	11,70	10,21	5,98
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	12,76	11,11	9,69	5,68
lettera e)	Altre utenze in media tensione	12,76	11,11	9,69	5,68
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	12,50	10,88	9,49	5,56

Tabella 4: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	4,99
901	1800	5,00
1801	2640	7,46
2641	4440	9,33
	oltre 4440	7,46

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	7,46

Tabella 5: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	7,18
901	1800	7,22
1801	2640	9,68
2641	4440	11,55
	oltre 4440	9,68

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	9,68

Tabella 6.1 Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	0,05	-	0,88	0,88	-	0,13	0,13	-	-	-	0,03	0,03
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	0,03	-	1,12	1,12	-	0,24	0,24	-	-	-	0,03	0,03
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	-	0,88	-	-	0,24	-	-	-	-	0,03	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,02	0,02	4.469,37	1,20	1,20	-	0,24	0,24	-	-	-	0,03	0,03
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,02	-	-	0,88	-	-	0,24	-	-	-	-	0,03	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,02	-	3.718,79	0,98	-	-	0,24	-	-	-	-	0,03	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,02	-	4.689,96	0,90	-	-	0,24	-	-	-	-	0,03	-

Tabella 6.2: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC1		UC3		UC4		UC5		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,15	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	32,88	0,01	-	0,01
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,03	-	0,01
lettera c) Altre utenze in bassa tensione													
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,02	-	0,01
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,15	-	0,02	-	0,02	-	0,04	16.178,88	-	-	-	0,01
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,15	-	0,01	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	0,01

Tabella 7: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC1	UC3		UC4	UC5	UC6			MCT
	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	(centesimi di euro/kW/anno)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,02	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,02	0,90	0,24	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Utenze sottese comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

06A03608

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006.

Disposizioni in materia di calcolo del margine di solvibilità. Modifiche al provvedimento 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2415).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione;

Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilità sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;

Ritenuto che l'assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di conglomerato finanziario, costituisce un efficace strumento per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, e che si ritiene opportuno evitare duplicazioni dei calcoli;

Considerata la necessità di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

Considerata l'utilità di applicare per l'eliminazione del citato computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilità corretta, l'art. 11 comma 2, l'art. 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto;

Considerata la necessità di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità che le imprese di assicurazione dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.

Art. 2.

Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità

1. Le imprese di assicurazione controllanti o partecipanti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e che:

non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

oppure

non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui all'art. 1 con l'allegato 3, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il presidente: GIANNINI

Allegato n. 2 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

	Voci dello stato patrimoniale - gestione danni		
(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	----------
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	----------
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	----------
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	----------
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	----------
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	----------
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	----------
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	----------
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	----------
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	----------
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	----------
(12)	Altre riserve (1)		----------
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))	----------
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))	----------
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	----------
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	----------
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		----------
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	----------
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale		----------
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		----------
	Voci del conto economico dell'esercizio N		
(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	----------
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	----------
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	----------
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	----------
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	----------
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	----------
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	----------
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	----------
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	----------
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	----------

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

-- ----------

-- ----------

-- ----------

-- ----------

-- ----------

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 175/95, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 175/95 -- ----------

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 175/95 -- ----------

(3) Inserire le passività subordinate di cui all'art. 33, comma 4, lettere a) e b) del d.lgs. 175/95 specificando:

- prestiti a scadenza fissa ----------
- prestiti per i quali non è fissata scadenza ----------
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari ----------

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N

(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)	
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)	
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)	
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)	
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)	
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)	
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)	
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)	
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)	
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)	
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)	
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)	

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) (9)	riserva legale		
(63)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)		
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)		
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 175/95		
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))		
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4, lettera a) del d. lgs. 175/95		
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		
(70)	*Totale da (61) a (69bis)*		
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione		
(72) = (3)	Altri attivi immateriali		
(73) = (4) (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(74) (13) – (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(75)	*Totale da (71) a (74)*		
(76)	**Totale elementi A) = (70) - (75)**		
Elementi B)			
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(79)	**Totale elementi B) = (77)+(78)**		
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**		

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(66) = (67) + (68) – (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]

(69bis) – totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3

(71) – 0,4 * (2)

(77)= [(19) - (20)[a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]

(78)= 0.5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ………………………………		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = ... x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = ... x 0,16 =		
(84)	*Totale a), (82) + (83)*		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500) ....………….		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo .... …		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) *		
	da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO =. .... x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = ... x 0,23 =		
(94)	*Totale b), (92) + (93)*		
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi …………………………………………………………		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*		
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 3 del d.lgs. 175/95		
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*		
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*...		
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto* ………………………		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] − [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] − [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) − (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) − (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) − (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) (98*bis*)
(104)– (103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1, se (102) < (103). Se (102) > – (103). (104) –(102).
(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 31 sez. I
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)**		voce 41 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

		N	N-1	N-2
1	**Premi lordi contabilizzati (1)**			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	**Sinistri pagati: importo lordo (2)**			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	**Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)**			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	**Variazione dei recuperi: importo lordo (4)**			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	**Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)**			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	**Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)**			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	**Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)**			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1dell'allegato II
(2) Compresi nella voce 8 dell'allegato II
(3) Compresi nella voce 9 dell'allegato II
(4) Compresi nella voce 11dell'allegato II
(5) Compresi nella voce 12 dell'allegato II
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 dell'allegato II

(All. n. 2 bis)

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1 6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

(All. n. 2 bis)

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 − 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

(All. n. 2 bis)

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8−14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	*c* Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/UE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/UE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui al paragrafo 3 dell'art.16 della Direttiva EU 73/239 (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.18 par 3 della Direttiva EU 79/267 (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- crediti subordinati e gli strumenti di cui all'art 5 e 36 par 3 della Direttiva EU 2000/12 (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 3 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... [ ]

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... [ ]

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... [ ]

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... [ ]

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 .... [ ]

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... [ ]

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... [ ]

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato .... (uguale voce 1)	_ _ _ _ _ _
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare .... (uguale voce 3)	_ _ _ _ _ _
(3)	Altri attivi immateriali .... (uguale voci 6, 7, 8 e 9)	_ _ _ _ _ _
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti .... (uguale voce 17)	_ _ _ _ _ _
(5)	Azioni o quote proprie .... (uguale voce 91)	_ _ _ _ _ _
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente .... (uguale voce 101)	_ _ _ _ _ _
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione .... (uguale voce 102)	_ _ _ _ _ _
(8)	Riserve di rivalutazione .... (comprese nella voce 103)	_ _ _ _ _ _
(9)	Riserva legale .... (uguale voce 104)	_ _ _ _ _ _
(10)	Riserve statutarie .... (uguale voce 105)	_ _ _ _ _ _
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante .... (uguale voce 106)	_ _ _ _ _ _
(12)	Altre riserve : (1)	_ _ _ _ _ _
(13)	Perdite portate a nuovo .... (uguale voce 108 (*))	_ _ _ _ _ _
(14)	Perdita dell'esercizio .... (uguale voce 109 (*))	_ _ _ _ _ _
(15)	Utili portati a nuovo .... (uguale voce 108)	_ _ _ _ _ _
(16)	Utile dell'esercizio .... (uguale voce 109)	_ _ _ _ _ _
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)..........	_ _ _ _ _ _
(18)	Passività subordinate: (3) .... (comprese nella voce 111)	_ _ _ _ _ _
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)..........	_ _ _ _ _ _
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)..........	_ _ _ _ _ _
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)..........	_ _ _ _ _ _
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)..........	_ _ _ _ _ _
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)..........	_ _ _ _ _ _
(24)	Utile annuo stimato: (5)..........	_ _ _ _ _ _
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N	_ _ _ _ _ _
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri	_ _ _ _ _ _
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti	_ _ _ _ _ _
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	_ _ _ _ _ _
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi	_ _ _ _ _ _
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	_ _ _ _ _ _
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	_ _ _ _ _ _
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)..........	_ _ _ _ _ _

Voci (19)–(25): Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi del comma 5, lett. a), art. 33 d. lgs. 174/95

AVVERTENZA GENERALE tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione, di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 174/95,specificandone di seguito il dettaglio:

_ _

_ _

_ _

_ _

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 174/95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 174/95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3) Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando:

prestiti a scadenza fissa _

prestiti per i quali non è fissata scadenza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I del d.lgs. 174/95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio _

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato..........

* indicare l'importo in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.

(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	

Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.

(41)	Premi lordi contabilizzati	
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo(uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	

IV - Assicurazioni malattia

(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(57)	Premi lordi contabilizzati	
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)	
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)	
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	

V - Le operazioni di capitalizzazione.

(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	

III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.

Con assunzione del rischio di investimento:

(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:

(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:

(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento)(8)	
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione) (9)	

Con assunzione del rischio di mortalità:

(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del d.lgs.174/95, relativamente al ramo III

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del d.lgs.174/95, relativamente al ramo VI

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(83) = (9)	riserva legale	
(84)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)	
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)	
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 174/95	
	di cui:	
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33 comma 4, lettera a) del d. lgs. 174/95	
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate	
(91)	*Totale da (82) a (90bis)*	
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 33, comma 3, del d.lgs. 174/95	
(93) = (3)	Altri attivi immateriali	
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti	
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo	
(96)	*Totale da (92) a (95)*	
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**	
Elementi B)		
(98)	50% degli utili futuri	
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
	(nei limiti di cui art. 33 comma 5, lettera b), del d. lgs. 174/95	
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**	
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**	

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(21)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) < = 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) < = [(19)+(20)+(21)+(22)−(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) − (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

	A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni)		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**.........		
	B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (punto B della tabella di cui all'all. 1 al d. lgs. 174/95).		
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = ... x 0,18 =		
(116)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = ... x 0,16 =		
(117)	*Totale (115) + (116)*		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)		
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = ... x 0,26 =		
(125)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = ... x 0,23 =		
(126)	*Totale (124) + (125)*		
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)**		
	C) Assicurazioni malattia.		
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...		
(136)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...		
(137)	*Totale (135) + (136)*		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)		
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...		
(145)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...		
(146)	*Totale (144) + (145)*		
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		
(148)	*Risultato più elevato fra (139) e (147)*		
(149)	Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (148)....................		
(150)	Margine di solvibilità richiesto C) Esercizio N - 1		
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C)**		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _ _	
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _ _	
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) .... _ _ _ _		
(157)	(155) x (156)		_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio..		_ _ _ _ _ _
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi	_ _ _ _ _ _ _	
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50) _ _ _		
(162)	(160) x (161)		_ _ _ _ _ _
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*	_ _ _ _ _ _ _	
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate.....................................	_ _ _ _ _ _ _	
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..	_ _ _ _ _ _ _	
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164ter)	_ _ _ _ _ _ _	
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 174/95	_ _ _ _ _ _ _	
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]	_ _ _ _ _ _ _	
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*ter*) e (167)]		_ _ _ _ _ _
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		_ _ _ _ _ _
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)−(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva matematica N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva Matematica N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 =
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61−65+69)]/[(58+62+66)+(60+64−68)
(140) = (58)+(62)−(66)
(141) = [(60)−(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(151) = se (149) < (150) allora (151) = (150)*[Riserva matematica N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva Matematica N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1; se 149>= 150 allora 151 =
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

________________________ (**)

________________________ (**)

________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. 174/95, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità da costituire risultano determinati conformemente all'art. 2 del medesimo decreto legislativo

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 44 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 48 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi del comma c), punto 2, dell'art. 35 del d.lgs. 174/95

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 60 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 64 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società………………………………..

Esercizio ……………..

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1

Altre spese di amministrazione	**Ramo I**	**Ramo II**	**Ramo III**	**Ramo IV**	**Ramo V**	**Ramo VI**	**Totale (1)**

(1) uguale voce 70 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione per tipologia di contratto (rami III e VI)	**Ramo III**	**Ramo VI**
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

					a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g = c*f ovvero = c*	*h = d*f ovvero =d*	*i = e*f ovvero = e*
N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	Valore di bilancio (5)	Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	Requisito patrimoniale (7)	Elementi costitutivi disponibili (8)	Correzioni (9)	(10)	Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	Quota proporzionale degli elementi (12)	Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/UE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/UE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui al paragrafo 3 dell'art.16 della Direttiva EU 73/239 (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.18 par 3 della Direttiva EU 79/267 (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- crediti subordinati e gli strumenti di cui all'art 5 e 36 par 3 della Direttiva EU 2000/12 (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

06A03581

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 28 marzo 2006.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006. Individuazione dei comuni danneggiati e dei primi interventi urgenti nei comuni di Murlo e Poppi. (Ordinanza commissariale n. C/1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Richiamato il decreto del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre 2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il successivo decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime province nel mese di novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 con la quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare è stato attribuito alla regione Toscana per gli eventi atmosferici verificatisi nell'ottobre 2004 nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena un contributo annuale di € 600.000,00 con il quale è stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di € 6.959.511,37;

Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2005 relativa alle «Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;

Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamato l'art. 4 della medesima ordinanza in base al quale il Commissario provvede alla realizzazione degli interventi ivi previsti con le risorse finanziarie stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 oltre a € 1.736.006,06 derivanti da economie realizzate dalla regione Toscana nella gestione di precedenti situazioni emergenziali;

Considerato che sono in corso gli adempimenti per l'apertura della contabilità speciale presso la Banca d'Italia secondo le modalità di cui all'art. 4, quarto comma, ordinanza n. 3501 del 9 marzo 2006;

Considerato che sono altresì in corso gli adempimenti per la definizione degli interventi individuati all'art. 1, comma 3, ordinanza n. 3501/2006;

Preso atto, sulla base delle segnalazioni pervenute e delle verifiche effettuate, che i comuni interessati dagli eventi sopra richiamati sono quelli di cui all'allegato 1;

Vista la situazione di grave rischio connessa al mantenimento del guado sul T. Crevole e Crevolicchio in Loc. Le Miniere di Murlo nel comune di Murlo, danneggiato dalla piena del Torrente Crevole a seguito degli eventi suddetti, che costituisce l'unico accesso alla frazione Le Miniere;

Verificata l'urgenza e l'indifferibilità della chiusura del guado in questione e della realizzazione di un adeguato attraversamento che consenta il collegamento con la frazione le Miniere in condizioni di sicurezza;

Verificato che il comune di Murlo ha già predisposto il progetto esecutivo del nuovo ponte che presenta un quadro economico pari a € 350.000,00;

Verificato che in comune di Poppi durante l'evento del novembre 2005 si è verificato un movimento franoso in Loc. Badia Prataglia che ha causato l'evacuazione di due nuclei familiari;

Preso atto che nel corso della riunione svoltasi in prefettura per la verifica della situazione in atto, la regione Toscana, d'intesa con la provincia di Arezzo, ha dato mandato al comune di Poppi di provvedere all'intervento necessario a consentire il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie evacuate;

Preso atto che il comune di Poppi ha predisposto l'elaborato per una prima messa in sicurezza del versante il cui quadro economico ammonta a € 100.000,00;

Preso altresì atto che i lavori in questione sono urgenti e indifferibili;

Valutato di riservare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, l'importo di € 450.000,00 agli interventi sopra richiamati individuando i comuni quali soggetti incaricati della relativa attuazione e di rinviare a successiva ordinanza commissariale la ripartizione delle risorse finanziarie residue pari a € 8.245.517,43 fra le diverse tipologie di intervento previste dall'ordinanza n. 3501/2006;

Preso atto che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del comune di Murlo e Poppi sarà effettuata successivamente alla disponibilità delle predette risorse sulla contabilità speciale in corso di istituzione;

Ordina:

1. Di individuare quali comuni interessati dagli eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2004 e del mese di novembre 2005 quelli elencati all'allegato 1 al presente provvedimento.

2. Di riservare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, l'importo di € 450.000,00 al finanziamento dei seguenti interventi:

Soggetto attuatore	Titolo	Importo
Comune di Murlo	Realizzazione ponte sul T. Crevole e Crevolicchio in Loc. Le Miniere	350.000,00
Comune di Poppi	Primo intervento di messa in sicurezza di una frana il Loc. Badia Prataglia	100.000,00

3. Di confermare i comuni di Murlo e di Poppi quali soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3501/2006.

4. Di rinviare l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del comune di Murlo e Poppi alla disponibilità delle predette risorse sulla contabilità speciale in corso di istituzione.

5. Di rinviare altresì a successivo provvedimento commissariale la ripartizione dell'importo residuo di € 8.245.517,43 tra le diverse tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 3, ordinanza n. 3501/2006 alla conclusione degli adempimenti per la loro specifica individuazione.

6. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni indicati all'allegato 1 e alle province di Arezzo, Grosseto e Siena e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 marzo 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A03728

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 7 aprile 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, comma 6, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle università libere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto interministeriale del 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2004 - Supplemento ordinario - n. 48, che istituisce la Università Telematica «Guglielmo Marconi»;

Visto lo statuto di questo Ateneo approvato con decreto ministeriale 1° marzo 2004 ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)* relativo alle modifiche dello stesso integrato dall'art. 19 in materia di competenze del Comitato tecnico organizzatore;

Vista la nota del Ministro, prot. 622 del 14 febbraio 2005, relativa alla trasmissione statuti e regolamenti di ateneo al M.I.U.R. per il controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la delibera del Comitato tecnico organizzatore del 9 febbraio 2006 relativa alla proposta di modifica da apportare allo statuto;

Vista la nota Ministeriale prot. del 6 aprile 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il M.I.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto della Università Telematica «Guglielmo Marconi», di cui alle premesse, è così modificato relativamente ai sottoindicati articoli:

Art. 4.

Al comma 1, lettera *a)*, la dizione:

«Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) sei rappresentanti, due dei quali designati dalla Fondazione Tertium, e quattro designati dal presidente del FOR.COM»,

è sostituita da:

«Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) sei rappresentanti designati dalla Fondazione Tertium».

Art. 5.

Al comma 2, lettera *d)* la dizione:

«spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

d) nominare il rettore tra una terna proposta dal Consorzio FOR.COM.»,

è sostituita da:

«spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

d) nominare il rettore tra una terna proposta dalla Fondazione Tertium».

Art. 19.

Al comma 1, primo capoverso, la dizione:

«In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a 36 mesi ...»,

è sostituita da:

«In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a 60 mesi ...».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il rettore: SPREMOLLA BRIGANTI

06A03729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «R. & O. Revisioni S.r.l. - Società italiana di revisione e organizzazione aziendale», in Vicenza

Con decreto direttoriale 27 marzo 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 30 novembre 1982, alla Società «R. & O. revisioni S.r.l. - Società italiana di revisione e organizzazione aziendale», con sede legale in Vicenza, codice fiscale n. 01273270247, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cessazione dell'attività di revisione e di cancellazione dal Registro delle imprese di Vicenza.

06A03610

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «C&B International di Paolo Bellingardi & C. Società di revisione SAS», in Milano.

Con decreto direttoriale 3 aprile 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con 6 maggio 1983, alla Società «C&B International di Paolo Bellingardi & C. Società di revisione SAS», con sede legale in Milano, codice fiscale n. 05818520156, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cessazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e di cancellazione dal Registro delle imprese di Milano.

06A03611

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto Bavarian International School - Germania.

Con decreto dirigenziale 3 aprile 2006 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

Istituto Bavarian International School - Germania.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A03687

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-088) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.